



Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Atti del Governo

Trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Schema di D.P.C.M. n. 62

(art. 1, co. 2, 10 e 25-ter, D.L. n. 181/2006)

n. 53

19 dicembre 2006

DIPARTIMENTO ISTITUZIONI

SIWEB

*Ha partecipato alla redazione del **dossier** il dipartimento Bilancio.*

I **dossier** del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AC0182.doc

I N D I C E

Scheda di sintesi

Dati identificativi

Presupposti normativi

Contenuto

Schede di lettura

- Articolo 1 (Strutture trasferite)
- Articolo 2 (Personale trasferito e assegnato)
- Articolo 3 (Trasferimento delle risorse ex CIPE alla Presidenza del Consiglio)
- Articoli 4 e 5 (Beni mobili strumentali ed attività informatiche. Beni immobili)
- Articolo 6 (Successione nei rapporti giuridici)
- Articolo 7 (Disposizioni speciali per il personale non dirigente)
- Articolo 8 (Disposizioni transitorie)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 62

Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Normativa di riferimento

- Legge 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
- Legge 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 11)
- Legge 3 aprile 1997, n. 94. Modifiche alla L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (art. 7)
- D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430. Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94 (art. 5)
- D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38. Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94 (art. 4)
- D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154. Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94

- D.P.R. 9 febbraio 1999, n. 61. Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (art. 6)
- Legge 17 maggio 1999, n. 144. Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 7)
- D.M. 8 giugno 1999. Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 9, 9-bis)
- D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147. Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 14, 19)
- D.M. 25 luglio 2001. Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
- Legge 6 luglio 2002, n. 137. Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici
- D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173. Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 93)
- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con mod., Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 2)
- D.P.C.M. 8 febbraio 2006. Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno
- D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233. Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

Scheda di sintesi

Dati identificativi

Numero dello schema di decreto	62
Titolo	Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro competente	Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze
Norma di riferimento	Art. 1, co. 2, 10 e 25-ter, D.L. 18 maggio 2006, n. 181
Settore d'intervento	Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministeri
Numero di articoli	8
Date • <i>presentazione</i> • <i>assegnazione</i> • <i>termine per l'espressione del parere</i>	18 dicembre 2006 19 dicembre 2006 17 gennaio 2007
Commissione competente	I Commissione (Affari costituzionali); V Commissione (Bilancio)

Presupposti normativi

Lo schema di decreto in esame contiene disposizioni concernenti la **ricognizione** e il **trasferimento di strutture** (e relative **risorse** finanziarie, umane e strumentali) dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 10, del D.L. 181/2006^[1].

Tale decreto-legge ha operato un ampio riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, nell'ambito del quale alcune disposizioni hanno attribuito nuove funzioni alla Presidenza del Consiglio.

Tra queste, per quanto qui rileva, va rammentato il disposto del **comma 2** dell'articolo 1 il quale ha, tra l'altro, trasferito alla Presidenza del Consiglio la **segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)**, già istituita presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma 2, sono state altresì trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri due ulteriori competenze del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze:

§ il **Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)**;

§ l'**Unità tecnica-finanza di progetto (UTFP)** di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Sono state in conseguenza trasferite le connesse risorse finanziarie, strumentali e di personale.

Per una sintetica illustrazione delle strutture sopra menzionate, si rinvia alle schede di lettura.

Il co. 10 del medesimo art. 1 del D.L. 181/2006 dispone che stabilisce che con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** adottato **d'intesa con il ministro dell'economia e delle finanze** e sentiti i ministri interessati, si proceda alla **ricognizione delle strutture trasferite** in relazione alla modifica delle funzioni ministeriali, nonché alla determinazione in via provvisoria, del **contingente minimo** degli uffici strumentali e di diretta collaborazione.

I successivi co. 10-*bis* e 10-*ter* dispongono in ordine al mantenimento presso le singole amministrazioni, nell'ambito delle strutture trasferite, degli **incarichi dirigenziali conferiti ad esterni**, anche in deroga ai limiti numerici fissati dall'art. 19 del D.Lgs. 165/2001 (co. 5-*bis* e 6), al fine di garantire il funzionamento delle strutture trasferite.

Il carattere ricognitivo del provvedimento sembra sostanziare una semplice esplicitazione in concreto di un effetto già prodotto (il trasferimento) dal citato decreto-legge. Va d'altronde considerato che il co. 23 dell'articolo dispone che gli assetti organizzativi delle Amministrazioni interessate dal riordino debbano essere disciplinati con regolamento.

Il successivo co. 25-*ter* delinea la procedura per l'emanazione della generalità dei decreti del Presidente del Consiglio intesi a dare attuazione al complessivo riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dettato dal decreto-legge.

In particolare, si stabilisce che gli schemi dei D.P.C.M. in questione:

debbano essere accompagnati dalla **relazione tecnica**, predisposta dalle amministrazioni competenti, sulla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture finanziarie;

siano sottoposti al parere, nel merito, delle **Commissioni parlamentari** competenti per materia e, per quanto riguarda gli aspetti finanziari, delle Commissioni bilancio. Qualora il parere non venga reso entro **30 giorni** dalla richiesta, il Governo può emanare i decreti anche in assenza dello stesso.

Degni di menzione sono inoltre i co. 25 e 25-*bis*: ai sensi del primo, le modalità di attuazione del D.L. devono essere tali da garantire l'**invarianza della spesa** con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziare in bilancio^[2]. Il co. 25-*bis* esclude che dal riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio derivino revisioni dei **trattamenti economici** complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione, che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Contenuto

Lo schema di decreto si compone di **otto articoli**:

- l'**articolo 1** effettua la ricognizione delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio in attuazione dell'art. 1, co. 2, del D.L. 181/2006;
- l'**articolo 2** dispone in ordine al trasferimento del personale – dirigente e non dirigente – in servizio presso le strutture di cui all'articolo 1;
- l'**articolo 3** disciplina il trasferimento delle risorse finanziarie;
- gli **articoli 4 e 5** disciplinano il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei beni mobili afferenti alle strutture trasferite e dispongono in ordine all'utilizzo dei servizi informatici e dei beni immobili;
- l'**articolo 6** dispone la successione della Presidenza del Consiglio nei rapporti giuridici concernenti le funzioni trasferite;
- l'**articolo 7** reca disposizioni particolari concernenti il personale non dirigente;
- l'**articolo 8** contiene disposizioni transitorie di varia natura.

Schede di lettura

Articolo 1

(Strutture trasferite)

L'**articolo 1** effettua la ricognizione delle strutture trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio in attuazione dell'art. 1, co. 2, del D.L. 181/2006 (su cui v. *supra*). L'efficacia del trasferimento decorre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il trasferimento concerne i seguenti uffici (le cui strutture sono puntualmente elencate nell'**allegato 1**), già incardinati presso il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze:

- la **segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)**, le cui strutture sono indicate dall'art. 3, co. 7, del D.M. 8 giugno 1999 (modificato dal D.M. 19 gennaio 2006);
- il **Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS)**;
- l'**Unità tecnica-finanza di progetto (UTFP)** di cui all'art. 7 della L. 144/1999;
- la **Segreteria tecnica della Cabina di Regia nazionale** (organismo peraltro non menzionato espressamente dall'art. 1, co. 2, del D.L. 181/2006).

Si ricorda che il **CIPE** (Comitato Interministeriale per la programmazione economica), sulla base degli indirizzi fissati dal Governo:

stabilisce le linee generali di politica economico-finanziaria per la predisposizione dei documenti programmatici;

elabora gli indirizzi delle diverse politiche settoriali, assicurandone da un lato il coordinamento con gli obiettivi occupazionali e di sviluppo, in particolare delle aree depresse, e verificandone, dall'altro, la coerenza con le politiche comunitarie;

approva piani e programmi di investimento ed assegna i relativi finanziamenti ai soggetti responsabili dell'attuazione;

tiene conto, nelle proprie deliberazioni, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi precedentemente programmati.

Il CIPE è presieduto dal Presidente del Consiglio ed è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze (vicepresidente con delega permanente di presidente in caso di assenza del Presidente del Consiglio) e dai ministri degli affari esteri, per le politiche agricole, per le politiche comunitarie, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, delle infrastrutture e dei trasporti, degli affari regionali, del lavoro e delle politiche sociali e dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni. Partecipano alle singole riunioni del CIPE,

con diritto di voto, anche i Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto delle deliberazioni[3].

Ai sensi del D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, al **Servizio centrale di segreteria del CIPE** sono attribuite le seguenti competenze istituzionali:

fornire il supporto operativo e le attività di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE;

provvedere alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per l'esercizio delle funzioni del CIPE e per l'adozione delle deliberazioni collegiali.

Il Servizio ha, altresì, funzioni nelle seguenti materie non direttamente collegate all'attività del Comitato: regolamentazione dei servizi di pubblica utilità e del relativo sistema di tariffazione, sorveglianza e negoziazione (procedura europea) del prezzo dei farmaci, attivazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici - MIP (legge 144/1999, art. 1), collegamento con l'Unità tecnica finanza di progetto per lo sviluppo delle tecniche di *project financing* presso le Amministrazioni Pubbliche (legge 144/1999, art. 7), coordinamento degli interventi per le zone montane (legge n. 97/1994).

Il **NARS** (Nucleo di Attuazione e Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità) istituito nel 1996 presso l'allora Ministero del Bilancio e della programmazione economia (ora MEF), è un organismo tecnico di supporto alle decisioni collegiali del CIPE e ai provvedimenti di competenza dei Ministri componenti del Comitato in materia tariffaria e di regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore. Il Nucleo, composto da un Coordinatore, coadiuvato da Esperti, e da rappresentanti di Amministrazioni ed Enti, esplica la propria attività attraverso pareri e raccomandazioni per il CIPE e per le Amministrazioni che ne facciano richiesta. Le funzioni e l'organizzazione sono disciplinate da una specifica regolamentazione di riferimento;

L'**Unità tecnica Finanza di Progetto (UTFP)** è stata istituita, nell'ambito del CIPE dall'art. 7 della legge 144/1999[4], con il compito di:

promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati;

fornire supporto alle amministrazioni nell'attività di individuazione delle necessità infrastrutturali idonee ad essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con ricorso al capitale privato, in quanto suscettibili di gestione economica;

fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento di infrastrutture;

assistere le amministrazioni:

- nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'art.37 *bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- nell'attività di predisposizione della documentazione relativa ad operazioni di finanziamento di infrastrutture tramite capitale privato;
- nell'attività di indizione delle gare e dell'aggiudicazione delle offerte da essa risultanti.

Le attività istituzionali dell'UTFP sono state definite dall'articolo 3 della delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80, recante il "Regolamento istitutivo dell'Unità tecnica Finanza di Progetto". Recentemente è intervenuto il D.M. 23 maggio 2003, n. 162 recante *Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190*, pubblicato nella G.U. 8 luglio 2003, n. 156.

La **Cabina di regia nazionale per l'utilizzazione dei fondi strutturali comunitari**, struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, è stata istituita dal D.L. 244/1995^[5] per utilizzare efficacemente i fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e le altre risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse (art. 6, co. 1). L'organizzazione e i compiti della cabina di regia sono stati specificati in modo più dettagliato dal D.L. 430/1997^[6]. In particolare, la cabina di regia:

effettua il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi;

fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi;

elabora e propone iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi;

studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.

Successivamente, il regolamento di organizzazione della cabina ha provveduto a istituire presso di essa una **segreteria tecnica**, di venti membri, composta da esperti del settore^[7]. La segreteria tecnica svolge funzioni di supporto tecnico per la Cabina e compiti di collaborazione e supporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per quanto di competenza comune ai due organismi. La segreteria tecnica è ripartita in settori, coordinati da responsabili nominati con deliberazione della Cabina. L'incarico di esperto viene conferito con decreto ministeriale per la durata di un quadriennio, rinnovabile una volta sola. Non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. Gli esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico.

La segreteria tecnica, inizialmente istituita presso il Ministero del bilancio, è confluita con esso nel Ministero del tesoro e del bilancio a seguito dell'unificazione dei due dicasteri, poi trasformatosi nel Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 2

(Personale trasferito e assegnato)

L'**articolo 2** dispone (**comma 1**) il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri del personale – dirigente e non dirigente – in servizio presso le strutture di cui all'articolo 1. L'entità numerica del personale è riportata nell'**allegato 2**.

Il **comma 2** e l'**allegato 3** definiscono la **dotazione organica** delle strutture trasferite, tenendo conto della rideterminazione degli organici prevista dall'art. 1, co. 93, della legge finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311) e dell'esigenza di rispetto del principio di invarianza della spesa.

Il **comma 3**, dando attuazione ai co. 10-*bis* e 10-*ter* dell'art. 1 del D.L. 181/2006, dispone in ordine al mantenimento nelle strutture trasferite degli **incarichi dirigenziali conferiti ad esterni** ai sensi dell'art. 19, co. 5-*bis* e 6, del D.Lgs. 165/2001 (individuati dall'**allegato 4**).

Il **comma 4** precisa che il personale trasferito **conserva il trattamento giuridico ed economico** in godimento: si ricorda al riguardo che il co. 25-*bis* dell'articolo 1 del D.L. 181/2006 esclude che dal riordino dei Ministeri possa derivare una revisione dei trattamenti economici complessivi in atto, che si rifletta in maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 5** dispone il trasferimento dei contingenti (**allegato 5**) relativi ai componenti della Segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale e dell'Unità tecnica finanza di progetto.

Articolo 3

(Trasferimento delle risorse ex CIPE alla Presidenza del Consiglio)

Ai sensi dell'**articolo 3** sono trasferite alla Presidenza del Consiglio la quota delle risorse finanziarie relative all'esercizio finanziario 2006 non ancora impegnate, relative al **centro di responsabilità 5 (Dipartimento delle politiche di coesione)** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, relative alle funzioni del Servizio centrale di segreteria del CIPE, del NARS (Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità) e della Segreteria della tecnica della Cabina di regia nazionale. Sono altresì trasferite le risorse iscritte nel centro di responsabilità 2 (Amministrazione centrale) del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle funzioni dell'UTFP (Unità tecnica finanza di progetto), nonché quota delle risorse del Fondo unico di amministrazione e dei Fondi dirigenti, ai sensi del successivo comma 1 dell'articolo 8.

Si ricorda che nel disegno di legge di bilancio per il 2007 in esame alla Camera dei deputati (A.C. 1747-B) le risorse relative al Dipartimento delle politiche di coesione sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (centro di responsabilità 6), ai sensi di quanto disposto dal D.L. 181/2006.

La relazione tecnica allo schema di decreto specifica che l'ammontare delle risorse residuali (somme ancora non impegnate) relative al 2006 che vengono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri è pari a **29.719.972 euro** di parte corrente e a 20.235.710 euro di conto capitale.

Ai fini della quantificazione delle risorse da trasferire, la relazione sottolinea che è stata applicata, quale criterio di massima, la percentuale del 19,17%, pari alla quota di personale trasferito alla Presidenza del Consiglio ai sensi dell'articolo 1, commi 2, 10 e 25-*ter*, del decreto legge n. 181 del 2006. In particolare:

§ **11.356.733 euro** sono riferiti alle funzioni del Servizio centrale di segreteria del **CIPE**, del **NARS** e della

§ Segreteria della tecnica della **Cabina di regia** nazionale, nell'ambito di vari capitoli dell'UPB 5.1.1.0/Economia;

§ **16.733.204 euro** riguardano le risorse iscritte sul cap. 3415 dell'UPB 5.1.2.2/Economia relative al **Fondo per la costituzione di unità tecniche** di supporto alla programmazione, valutazione e monitoraggio di investimenti pubblici;

§ **1.630.035 euro** relativi alle risorse iscritte sui capitoli 1290 e 1291 dell'UPB 2.1.1.0/Economia per il funzionamento dell'Unità tecnica finanza di progetto.

Le somme di conto capitale relative al 2006 riguardano per **20 milioni di euro** il **Fondo nazionale per la montagna** (UPB 5.2.3.13/Economia, cap. 7698) e per **235.710 euro** la quota parte delle risorse relative allo sviluppo del **sistema informativo** (UPB 5.2.3.14, cap. 7702) e all'**acquisto di mobilio** (UPB 5.2.3.14, cap. 7702 e 7705).

La relazione tecnica indica anche l'ammontare delle risorse da trasferire alla Presidenza del Consiglio relativamente agli anni 2007-2008, determinandole complessivamente in 208 milioni per il 2007, in 20,9 milioni per il 2008 e in 19,5 milioni per il 2009.

Al riguardo si segnala che in tale conteggio non è considerato il rifinanziamento di 25 milioni di euro per il 2007 del Fondo nazionale per la montagna, ai sensi del disegno di legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 1278 dell'A.C. 1746-bis-B).

Articoli 4 e 5

(Beni mobili strumentali ed attività informatiche. Beni immobili)

L'**articolo 4** disciplina il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri dei beni mobili afferenti alle strutture trasferite; l'**articolo 5** dispone in ordine ai beni immobili.

Come segnala la relazione tecnica, con riguardo agli **impianti ed ai servizi informatici** si è operata la scelta di consentire alla Presidenza del Consiglio dei ministri di **avvalersi**, sulla base di accordi a titolo gratuito, dei servizi e del supporto informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò al fine di garantire la funzionalità delle attività amministrative e di evitare gli ingenti oneri che conseguirebbero alla ricostituzione degli impianti e dei servizi presso la nuova amministrazione, oneri che non consentirebbero di rispettare il principio dell'invarianza della spesa. Tale scelta, precisa la relazione, è adottata **in via transitoria** e in attesa di adeguate soluzioni tecnico/organizzative, che dovranno essere adottate entro il 30 giugno 2007.

Analogamente dispone l'**articolo 5** con riguardo agli **aspetti logistici**. La gran parte degli uffici trasferiti è oggi ubicata nella sede centrale del Ministero dell'economia e delle finanze. I nodi organizzativi connessi all'individuazione di nuove sedi dovranno anch'essi essere sciolti entro il 30 giugno 2007; nel frattempo, l'articolo prevede che in via transitoria la Presidenza del Consiglio continui ad utilizzare i locali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 6

(Successione nei rapporti giuridici)

L'articolo dispone in ordine al subentro della Presidenza del Consiglio dei ministri nella titolarità di tutti i **rapporti giuridici, contratti, convenzioni ed obbligazioni** in precedenza facenti capo al Ministero dell'economia e delle finanze ed afferenti alle funzioni trasferite. L'efficacia di tale disposizione è peraltro subordinata al trasferimento delle **risorse** finanziarie disposto ai sensi del precedente articolo 3.

È altresì trasferito il potere di **nomina** o di **designazione** dei rappresentanti in seno ad organismi, enti, comitati etc., già facenti capo al Ministero in base alla normativa vigente.

Articolo 7

(Disposizioni speciali per il personale non dirigente)

I **commi 1 e 2** consentono al personale non dirigente transitato alla Presidenza del Consiglio di partecipare alle **procedure di passaggio tra le aree** per l'accesso alle posizioni economiche C1 e B1, previste dalla contrattazione collettiva; in caso di esito positivo delle procedure la Presidenza del Consiglio provvederà ad inquadrare il personale nella qualifica superiore.

I **commi 3 e 4** regolano la posizione dei dipendenti che hanno preso parte alle **procedure di riqualificazione** all'interno delle aree per le posizioni economiche C2 e B3, già espletate, le cui graduatorie finali sono tuttavia ancora aperte ed andranno a scadere nel corso del primo semestre del 2007. Trattandosi (chiarisce la relazione illustrativa) di graduatorie distinte per i vari Dipartimenti del Ministero, si è posta la necessità di regolare la posizione degli idonei nella graduatoria per l'ex Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, che prestino servizio in altri dipartimenti: il **comma 3** dispone che essi, qualora maturassero il diritto all'inquadramento, transitino alla Presidenza del Consiglio dei ministri, proporzionalmente al personale già transitato, qualora si renda disponibile entro il primo semestre del 2007 una posizione nelle strutture trasferite.

Correlativamente, il **comma 4** consente al personale transitato alla Presidenza del Consiglio che aveva concorso per altri dipartimenti e che abbia titolo, a seguito dello scorrimento delle graduatorie, all'inquadramento nella superiore posizione economica di rientrare nel Ministero dell'economia e delle finanze, in misura tuttavia non eccedente i trasferimenti di cui al comma 3.

Il **comma 5** dispone in ordine al relativo trattamento economico.

Articolo 8

(Disposizioni transitorie)

L'**articolo 8** reca disposizioni transitorie di varia natura, disciplinando in particolare:

§ il trasferimento delle quote delle risorse del **Fondo unico di amministrazione** e dei fondi del personale dirigenziale di competenza delle strutture trasferite (**commi 1-3**);

§ il differimento del passaggio alla Presidenza del Consiglio

- del personale appartenente alle strutture trasferite ma attualmente in posizione di comando, assegnazione temporanea o fuori ruolo presso altre amministrazioni (**comma 4 ed allegato 6**)
e
- del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'economia e delle finanze (**comma 5 ed allegato 7**);

§ la possibilità per la Presidenza del Consiglio e per il Ministero dell'economia e delle finanze di procedere, nel rispetto della regola dell'invarianza della spesa, ad una revisione delle rispettive dotazioni organiche in relazione all'esito dei processi di riorganizzazione in atto (**comma 6**).

Il **comma 7** dispone infine che le unità di personale in posizione di comando o fuori ruolo presso le strutture trasferite alla Presidenza del Consiglio siano da considerarsi aggiuntive rispetto ai contingenti del personale non dirigenziale e dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente individuati dagli artt. 9 e 9-bis del D.Lgs. 303/1999.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 62

Normativa di riferimento

Legge 23 agosto 1988, n. 400.

Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)

(1) (2) (3)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2) Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n.

DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

(omissis)

Art. 17

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (28);

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (29).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (30).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (31).

(28) Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(29) Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

(31) Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.

(omissis)

Legge 15 marzo 1997, n. 59.

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 11)

(1) (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1997, n. 63, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 13 luglio 2000, n. AIPA/CR/26;
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 191;
- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 28 gennaio 1998, n. 13/98; Circ. 1 aprile 1998, n. 41/98; Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 10 aprile 1998, n. 53/98; Circ. 29 aprile 1998, n. 61/98; Circ. 12 gennaio 2000, n. 2/2000; Nota 22 febbraio 2001, n. 375;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 5 novembre 1999, n. 851; Circ. 1 marzo 2000, n. 10;
- Ministero del tesoro: Circ. 14 novembre 1997, n. 91588; Circ. 6 agosto 1998, n. 70;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 26 giugno 1998, n. 953566; Circ. 25 marzo 1999, n. 3463/C; Circ. 4 agosto 1998, n. 218445; Circ. 15 giugno 1998, n. 3446;
- Ministero dell'interno: Circ. 5 maggio 1998, n. 9; Circ. 7 maggio 1998, n. 2/98; Circ. 22 giugno 1998, n. 3; Circ. 1 dicembre 1998, n. M.I.A.C.E.L.20; Circ. 27 gennaio 2000, n. 2/2000-U.A.R.A.L.; Circ. 23 febbraio 2001, n. M/5501/30;
- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 giugno 2002, n. 3114/A2/bis; Circ. 30 dicembre 2004, n. 90;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 21 maggio 1997, n. 307; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 12 giugno 1997, n. 365; Circ. 26 giugno 1997, n. 403; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 15 luglio 1997, n. 434; Circ. 28 luglio 1997, n. 454; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 8 agosto 1997, n. 496; Circ. 29 settembre 1997, n. 603; Circ. 3 ottobre 1997, n. 620; Circ. 6 ottobre 1997, n. 624; Circ. 10 ottobre 1997, n. 633; Circ. 28 ottobre 1997, n. 664; Circ. 29 ottobre 1997, n. 667; Circ. 24 novembre 1997, n. 725; Circ. 24 novembre 1997, n. 724; Circ. 27 novembre 1997, n. 766; Circ. 8 gennaio 1998, n. 3; Circ. 12 febbraio 1998, n. 53; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 30 marzo 1998, n. 158; Circ. 1 aprile 1998, n. 165; Circ. 8 aprile 1998, n. 182; Circ. 10 aprile 1998, n. 187; Circ. 16 aprile 1998, n. 190; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227; Circ. 18 giugno 1998, n. 279; Circ. 22 giugno

1998, n. 2630; Circ. 26 giugno 1998, n. 286; Circ. 10 luglio 1998, n. 304; Circ. 16 luglio 1998, n. 312; Circ. 29 luglio 1998, n. 335; Circ. 7 agosto 1998, n. 349; Circ. 10 agosto 1998, n. 355; Circ. 18 settembre 1998, n. 388; Circ. 1 ottobre 1998, n. 404; Circ. 14 ottobre 1998, n. 415; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435; Circ. 30 ottobre 1998, n. 438; Circ. 2 dicembre 1998, n. 469; Circ. 2 dicembre 1998, n. 470; Circ. 30 dicembre 1998, n. 496; Circ. 31 marzo 1999, n. 82; Circ. 31 marzo 1999, n. 84; Circ. 4 giugno 1999, n. 142; Circ. 22 settembre 1999, n. 222; Circ. 3 agosto 2000, n. 193; Circ. 28 marzo 2001, n. 1074/Segr.;

- Ministero della sanità: Circ. 6 maggio 1998, n. 6; Circ. 4 settembre 1998, n. 12;

- Ministero della università e della ricerca scientifica e tecnologica: Nota 18 settembre 1998;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 47/D; Circ. 3 agosto 2000, n. 153/E; Nota 31 gennaio 2001, n. 4297/UDC.

(omissis)

Capo II

Art. 11

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (42), uno o più decreti legislativi diretti a (43):

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (44);

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (45).

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore (46).

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e

correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi (47):

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (48);

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti (49);

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (50);

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (51).

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (52).

5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 : alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (53).

(42) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l'art. 1, L. 29 luglio 1999, n. 241 (Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:

«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere

b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge».

(43) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma sono stati emanati i seguenti decreti:

- quanto alla lettera a):

il D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, sul riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo;

il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, sulla soppressione dell'A.I.M.A. e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284, sul riordino della Cassa depositi e prestiti;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285, sul riordino del Centro di formazione studi (Formez);

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287, sul riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e la riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo;

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- quanto alla lettera b):

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19, sulla trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Società di cultura La Biennale di Venezia»;

il D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20, sulla trasformazione in fondazione dell'ente pubblico «Istituto nazionale per il dramma antico»;

il D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, sulla trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate;

il D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373, sulla razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

il D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, sul riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia»;

il D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116, sul riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, sul riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I.;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258, sul riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e la trasformazione in fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci»;

il D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273, sulla trasformazione in fondazione dell'ente autonomo «La Triennale di Milano»;

il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304, sulla trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442, sulla trasformazione dell'ente autonomo «Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo» in società per azioni;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, sul riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE);

- quanto alla lettera c):

il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

- quanto alla lettera d):

il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;

il D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36, sul riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;

il D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF;

il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454, sulla riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura;

il D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540, sul riordino delle stazioni sperimentali per l'industria.

(44) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(45) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(46) In attuazione del presente comma è stato emanato il D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.

(47) Alinea così modificato dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396.

(48) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(49) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazz. Uff. 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera g) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione.

(50) Lettera così modificata dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191. La predetta modificazione è consistita nell'inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall'art. 9, L. 8 marzo 1999, n. 50. Pertanto, deve ritenersi che l'espressione «facoltativa» debba ritenersi ora eliminata.

(51) Comma così modificato dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(52) Comma aggiunto dall'art. 1, L. 16 giugno 1998, n. 191.

(53) Periodo aggiunto dall'art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(omissis)

Legge 3 aprile 1997, n. 94.

Modifiche alla L. 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato (art. 7)

(1) (2) (1/circ)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1997, n. 81.

(2) Riportata al n. A/XXX.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 gennaio 1998, n. 14/98; Circ. 27 febbraio 1998, n. 25/98; Circ. 15 maggio 1998, n. 70/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 9 dicembre 1999, n. 9066466; Circ. 30 marzo 2000, n. 16; Circ. 3 aprile 2000, n. 17;
- Ministero del tesoro: Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 7 novembre 1997, n. 81; Circ. 11 novembre 1997, n. 82;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 4 febbraio 2003, n. 8;
- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Circ. 10 novembre 1997, n. 234346;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 11 dicembre 1997, n. 791; Circ. 17 dicembre 1997, n. 861; Circ. 30 ottobre 1998, n. 438;
- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S;
- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 24 dicembre 1999, n. 22;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la famiglia e la solidarietà sociale: Circ. 9 dicembre 1997.
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Servizi tecnici nazionali: Circ. 18 marzo 1998, n. 25;

(omissis)

Art. 7

1. Ai fini della razionalizzazione delle strutture amministrative e del potenziamento degli strumenti operativi a supporto dell'azione del Governo in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio è disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione, che assume la denominazione di «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», nel quale confluiscono tutte le funzioni, gli uffici, il personale e le risorse finanziarie dei due Ministeri interessati. In tutti gli atti normativi e gli atti ufficiali della Repubblica italiana le dizioni «Ministero del tesoro» e «Ministro del tesoro» e «Ministero del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle dizioni «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» e «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare le competenze e la organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nell'emanazione dei decreti legislativi il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 (12), e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai seguenti principi e criteri direttivi (14/c):

a) eventuale trasferimento ad altre amministrazioni delle competenze non strettamente connesse ai fini istituzionali;

b) eliminazione di ogni forma di duplicazione e sovrapposizione organizzativa e funzionale sia fra le strutture dei Ministeri oggetto dell'unificazione, sia fra queste ed altre amministrazioni;

c) organizzazione della struttura ministeriale attraverso la previsione di settori generali ed omogenei di attività, da individuare anche in forma dipartimentale, e, nel loro ambito, di uffici di livello dirigenziale generale, ove necessario anche periferici, articolati in altre unità organizzative interne, secondo le rispettive attribuzioni;

d) rafforzamento delle strutture di studio e ricerca economica e finanziaria, nonché di analisi della fattibilità economico-finanziaria delle innovazioni normative riguardanti i vari settori dell'intervento pubblico;

e) ridefinizione delle attribuzioni del Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE), con eliminazione dei compiti di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed attribuzione degli stessi alle competenti amministrazioni, nonché riordino, con eventuale unificazione o soppressione, degli attuali organi della programmazione economica;

f) riordino, rafforzamento ed eventuale unificazione del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici;

g) riorganizzazione della cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (15), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, intesa quale strumento di coordinamento, promozione di iniziative e supporto alle amministrazioni centrali dello Stato, a quelle regionali e agli altri enti attuatori in materia di utilizzazione dei fondi comunitari, con potenziamento delle relative strutture tecniche ed amministrative, nonché individuazione, tra le altre, di una struttura dipartimentale per le aree depresse sulla base dei criteri di cui alla lettera c) (15/a).

3. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni, nonché la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti con regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (16), e successive modificazioni, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (17), e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) la determinazione dei compiti delle ripartizioni amministrative è retta da criteri di omogeneità, complementarietà e organicità mediante anche l'accorpamento degli uffici esistenti;

b) l'organizzazione si conforma al criterio di flessibilità, per corrispondere al mutamento delle esigenze, per svolgere compiti anche non permanenti e per raggiungere specifici obiettivi;

c) l'ordinamento complessivo è orientato alla diminuzione dei costi amministrativi, alla semplificazione ed accelerazione delle procedure, all'accorpamento e razionalizzazione degli esistenti comitati, nuclei e commissioni, all'eliminazione delle duplicazioni e delle sovrapposizioni dei procedimenti, nell'ambito di un indirizzo che deve garantire la riduzione della spesa (15/a).

4. Al fine dell'espressione del parere da parte della Commissione di cui all'articolo 9, il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi e dei regolamenti in attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge (15/a).

5. Nella prima applicazione della presente legge è mantenuta, salva diversa istanza degli interessati, la collocazione nei ruoli centrali o periferici ai quali i dipendenti appartengono all'atto dell'unificazione di cui al comma 1, anche attraverso opportune attività di riqualificazione.

6. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (16), e successive modificazioni, è disposta la fusione dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) e dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) in un unico Istituto, sottoposto alla vigilanza e all'alta direzione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, denominato Istituto di studi e analisi economica (ISAE), dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, al quale sono attribuiti il personale, le risorse finanziarie e le sedi dei precedenti Istituti, nonché i relativi rapporti attivi e passivi. Al conseguimento dei fini istituzionali l'ISAE provvede: a) con il contributo dello Stato, il cui importo annuo è determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le norme, anche di legge, relative ai soppressi ISCO e ISPE (18).

7. La Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro e quella presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica sono soppresse. Gli uffici e il personale, compreso quello dirigenziale, sono trasferiti alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contestualmente istituita.

8. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto, per le parti corrispondenti, dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi previsti dal comma 2.

(12) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(14/c) In attuazione della delega contenuta nel presente articolo vedi il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 414, riportato al n. A/CLXV e il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, riportato alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(15) Riportato alla voce Cassa per il Mezzogiorno.

(15/a) L'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 337 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234), ha così disposto: «Art. 1. 1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta giorni. È, altresì, prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 dell'art. 7 della stessa legge». I regolamenti di cui al presente comma sono stati, poi, approvati con D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 e con D.P.R. 30 novembre 1998, n. 453, riportati alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(16) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(17) Riportato alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(15/a) L'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 337 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234), ha così disposto: «Art. 1. 1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta giorni. È, altresì, prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 dell'art. 7 della stessa legge». I regolamenti di cui al presente comma sono stati, poi, approvati con D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 e con D.P.R. 30 novembre 1998, n. 453, riportati alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(15/a) L'art. 1, L. 2 ottobre 1997, n. 337 (Gazz. Uff. 7 ottobre 1997, n. 234), ha così disposto: «Art. 1. 1. I termini per l'emanazione dei decreti legislativi e dei regolamenti previsti, rispettivamente, dai commi 2 e 3 dell'art. 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati di sessanta giorni. È, altresì, prorogato di sessanta giorni il termine previsto dal comma 4 dell'art. 7 della stessa legge». I regolamenti di cui al presente comma sono stati, poi, approvati con D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38 e con D.P.R. 30 novembre 1998, n. 453, riportati alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(16) Riportata alla voce Ministeri: provvedimenti generali.

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.R. 28 settembre 1998, n. 374, riportato al n. A/CLXXV.

(omissis)

D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430.

Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94 (art. 5)

(1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 293.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 23 settembre 2003, n. 40; Circ. 26 novembre 2003, n. 49;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 aprile 1998, n. 59/98; Circ. 27 ottobre 1998, n. 124/98; Circ. 13 gennaio 1999, n. 3/99;

- Ministero del tesoro: Circ. 25 giugno 1998, n. 56;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 marzo 1998, n. 4565; Circ. 9 aprile 1998, n. 136588; Circ. 3 giugno 1998, n. 156850; Circ. 6 agosto 1998, n. 69; Circ. 15 ottobre 1998, n. 8040; Circ. 10 novembre 1998, n. 77; Circ. 5 novembre 1999, n. 47; Circ. 18 gennaio 2000, n. 1;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 luglio 1998, n. 303; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 4 aprile 1998, n. DIE/ARE/1/1467;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 14 gennaio 1998, n. 3.

(omissis)

Art. 5

Cabina di regia nazionale.

1. La Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, opera alle dipendenze del Ministro ed è la struttura di riferimento nazionale per il coordinamento e la promozione di iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari. La Cabina di regia nazionale, in particolare, effettua, anche sulla base dei dati acquisibili nell'ambito dei sistemi informativi del Ministero, il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi; fornisce informazioni al Parlamento e alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi; elabora e propone al Ministro iniziative normative e misure operative per favorire la più rapida utilizzazione delle risorse e la migliore qualità dei programmi; studia gli effetti dell'impiego dei fondi strutturali comunitari e propone, sulla base dei risultati accertati, le linee di programmazione più efficaci.

2. La Cabina di regia nazionale è composta da un presidente, dal capo del Dipartimento e dal dirigente generale competenti in materia di politiche di sviluppo e di coesione, da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra cui il capo del Dipartimento per gli affari economici, dal Ragioniere generale dello Stato, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e da un esperto di alta qualificazione nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . La nomina ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per gli affari regionali. Con le stesse modalità si provvede alla determinazione dei compensi dei componenti estranei alla pubblica amministrazione, prevedendo, per tutti i componenti, la corresponsione di un gettone di presenza per le riunioni collegiali. La predetta composizione è integrata, per la trattazione delle questioni relative a specifici fondi strutturali, con altri componenti in rappresentanza delle amministrazioni di settore competenti, designati dai rispettivi Ministri.

3. Con i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 2, si provvede a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Cabina di regia nazionale, compresa l'istituzione di una segreteria tecnica, ai cui componenti è corrisposto il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Alla segreteria tecnica possono essere assegnati con incarico temporaneo esperti, in numero non superiore a venti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina di regia nazionale. Non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. La segreteria tecnica della Cabina di regia nazionale svolge anche compiti di collaborazione e di supporto del Dipartimento competente in materia di politiche di sviluppo e di coesione, per quanto di competenza comune dei due organismi.

4. Nell'ambito della Rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea è istituita una unità operativa della Cabina di regia nazionale, con il compito di curare gli adempimenti connessi con l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e degli affari esteri, sono stabiliti la composizione dell'unità e le sue modalità di funzionamento, sulla base dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (8).

(8) Per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, vedi il D.P.R. 9 febbraio 1999. Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(omissis)

D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

Regolamento recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94

(art. 4)

(1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 1998, n. 58.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 aprile 1998, n. 59/98;
- Ministero del tesoro: Circ. 25 giugno 1998, n. 56;
- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 9 aprile 1998, n. 136588; Circ. 3 giugno 1998, n. 156850; Circ. 6 agosto 1998, n. 69;
- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 8 luglio 1998, n. 303; Circ. 29 ottobre 1998, n. 435;
- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 26 novembre 2003, n. 49.

(omissis)

Art. 4

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, ha competenza, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di programmazione economica e finanziaria e di coordinamento e verifica degli investimenti per lo sviluppo economico settoriale e territoriale ed in quello delle politiche di coesione, con particolare riguardo alle aree depresse. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) provvede, d'intesa con le amministrazioni competenti e in raccordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ovvero con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei casi ivi previsti, in materia di interventi per lo sviluppo economico settoriale e territoriale, contribuendo a definire, sul piano operativo, gli obiettivi e le politiche settoriali degli investimenti pubblici e curando la programmazione economica e finanziaria degli interventi, sulla base di linee programmatiche generali deliberate dal CIPE; provvede alla diretta attuazione degli interventi di competenza del Ministero; formula al CIPE le proposte per l'individuazione degli obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale;

b) coordina, per quanto di competenza, gli interventi delle amministrazioni pubbliche e vigila sul complesso dell'azione pubblica nelle aree depresse del territorio nazionale; svolge funzioni di

collaborazione e di supporto nei confronti di amministrazioni, enti ed altri soggetti attuatori pubblici e privati, su richiesta e d'intesa con i predetti organismi e soggetti, in materia di promozione e attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, compresa l'eventuale assistenza per la programmazione, la progettazione e la gestione degli interventi;

c) provvede alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa, per quanto di competenza del Dipartimento, ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; promuove e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche interessate, l'attuazione dei programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari;

d) procede, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, allo studio e alla pianificazione degli interventi di sviluppo a livello locale, regionale e pluriregionale, con particolare riguardo alle aree depresse, e adotta le opportune iniziative per la promozione e lo sviluppo di tali aree, provvedendo alla valutazione e all'ammissione a finanziamento dei relativi progetti e all'erogazione delle agevolazioni;

e) interviene nella promozione e nella stipula delle intese istituzionali di programma e promuove l'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, in particolare per incentivare gli investimenti nelle aree depresse; cura la gestione delle intese istituzionali di programma e degli altri strumenti di programmazione negoziata; a tal fine intrattiene i necessari rapporti con le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, enti pubblici, enti pubblici economici, società a partecipazione statale e imprenditori interessati, anche ai fini della realizzazione di opere di interesse pubblico con la partecipazione finanziaria di privati;

f) cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento;

g) segnala agli organi competenti ad attivare le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo quanto previsto dall'ordinamento, l'inerzia o il ritardo riferibili ad amministrazioni statali e ad amministrazioni ed enti regionali o locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione di interventi cofinanziati;

h) definisce le esigenze funzionali e le specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento e svolge attività di collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

i) provvede in materia di gestione della mobilità interna e di formazione specialistica nelle materie di competenza.

2. Il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) opera come struttura di servizio del Dipartimento di cui al comma 1 e svolge i propri compiti in forma coordinata ed a supporto anche dell'attività e delle funzioni di tutti i Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza.

3. È soppresso l'incarico di Segretario generale della programmazione economica di cui all'articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni.

(omissis)

D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154.

Regolamento recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma dell'articolo 7, comma 3, della L. 3 aprile 1997, n. 94

(1) (2) (3)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 1998, n. 116.

(2) Con D.M. 8 giugno 1999 è stato disposto il riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 ottobre 1998, n. 124/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 ottobre 1998, n. 8040.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto il comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che approva il regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni sull'organizzazione e sul personale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;

Acquisito il parere della commissione parlamentare di cui all'articolo 9 della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 gennaio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Capo I

Articolazione dei dipartimenti e di altri organismi del Ministero

Art. 1

Dipartimento del tesoro.

1. Il Dipartimento del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a) Direzione I: elaborazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria; analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; informazione statistica e monitoraggio sugli andamenti del sistema economico; analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici; previsione e verifica del fabbisogno e dell'indebitamento del settore statale (4);

b) Direzione II: emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato istituito con la legge 27 ottobre 1993, n. 432 (5), del conto «Disponibilità del tesoro per il servizio di tesoreria» previsto dall'articolo 4 della legge 26 novembre 1993, n. 483 (6), del fondo previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551 (7), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e delle altre giacenze liquide connesse alla gestione del debito pubblico; analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito pubblico interno ed estero ed al funzionamento dei mercati finanziari; coordinamento e vigilanza dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti locali e società controllate dallo Stato, con o senza garanzie dello Stato; rapporti con gli organismi internazionali (UE, OCSE, FMI, ecc.) per le tematiche relative alla gestione del debito pubblico; rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito;

c) Direzione III: affari economici e finanziari internazionali; rapporti con gli organi delle istituzioni internazionali a carattere monetario e finanziario (UE, OCSE, FMI, ecc.); partecipazione alla redazione e all'esecuzione di accordi e trattati internazionali aventi contenuto economico e

finanziario; interventi riguardanti i crediti all'esportazione e le relative assicurazioni, i trasferimenti unilaterali e gli aiuti allo sviluppo;

d) Direzione IV: problematiche generali, regolamentazione e vigilanza relativi al sistema creditizio e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi operatori; rapporti con la Consob; vigilanza sulle fondazioni bancarie; vigilanza, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, su enti pubblici operanti nei settori di competenza del Dipartimento; consulenza giuridica e legislativa nelle materie di competenza del Dipartimento, ivi comprese le questioni giuridiche riguardanti le partecipazioni azionarie dello Stato;

e) Direzione V: contenzioso valutario; entrate del Tesoro; prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio;

f) Direzione VI: interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia, concorrenza e aiuti di Stato; contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; gestione dei pagamenti all'estero e del portafoglio dello Stato; monetazione di Stato, nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 105A, paragrafo 2, del trattato istitutivo della CE; vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (8);

f-bis) Direzione VII: monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche; gestione delle partecipazioni azionarie dello Stato, esercizio dei diritti dell'azionista e gestione dei processi di dismissione e di privatizzazione, compresa la relativa attività istruttoria e preparatoria (9);

g) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, con il compito di provvedere, nell'ambito delle competenze del Dipartimento, alle seguenti materie: amministrazione ed affari di carattere generale; gestione contabile; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza (10).

2. Restano ferme le competenze dell'Ufficio ispettivo centrale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro, fatta salva l'autonomia della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni svolte quale parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e della Banca centrale europea (BCE).

3. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nel rispetto, in particolare, di quanto previsto nel comma 1, lettere b) e c), nonché per la consulenza in materia di attività pre-deliberativa del CIPE (11).

(4) Lettera così modificata dall'art. 2, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

(5) Riportata alla voce Debito pubblico.

- (6) Riportata alla voce Istituti di credito.
- (7) Riportato alla voce Comuni e province.
- (8) Lettera così modificata dall'art. 2, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
- (9) Lettera aggiunta dall'art. 2, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
- (10) Lettera così modificata dall'art. 2, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
- (11) Con D.M. 12 gennaio 2006 (Gazz. Uff. 11 marzo 2006, n. 59) sono state modificate le competenze delle direzioni III e V del dipartimento del Tesoro.

Art. 2

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

- a) Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, che provvede, nell'ambito delle competenze del Dipartimento, per le seguenti materie: amministrazione e affari di carattere generale; gestione contabile; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; adempimenti in materia di formazione specialistica del personale e di mobilità interna al Dipartimento; studio e analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni; informazione statistica;
- b) Ispettorato generale di finanza: attività ispettiva e di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile, ai sensi delle vigenti disposizioni; esame dei bilanci degli enti ed organismi pubblici e valutazione dei risultati gestionali; proposte per la designazione alle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o società, accertamento del regolare adempimento dei relativi compiti ed esame e coordinamento dei risultati; attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati; attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato; attività ispettiva e di vigilanza interna sugli uffici centrali del bilancio e sulle ragionerie costituite presso i dipartimenti provinciali del Ministero;
- c) Ispettorato generale per le politiche di bilancio: predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato e relative note di variazioni; rendiconto generale e provvedimenti di assestamento; variazioni al bilancio; elaborazione e coordinamento degli schemi di legge finanziaria, dei provvedimenti ad essa collegati e degli altri provvedimenti legislativi di finanza pubblica; riscontro delle coperture finanziarie dei provvedimenti legislativi e coordinamento delle attività di verifica tecnica della quantificazione degli oneri; analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e predisposizione di dati ed elementi per i documenti di finanza pubblica; attività di rilevazione, analisi, verifica e valutazione dei costi, ai fini della programmazione finanziaria e di bilancio e della predisposizione del progetto di bilancio di previsione, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 (12), anche sulla base degli elementi forniti dagli uffici centrali del bilancio e dalle ragionerie operanti presso i dipartimenti provinciali del Ministero, nonché della

contabilità economica per centri di costo prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (13);

d) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico: analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (14), e successive integrazioni e modificazioni; trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a «status» internazionale;

e) Ispettorato generale per gli affari economici: esame e trattazione degli affari in materia di interventi pubblici nei diversi settori dell'economia e di politiche degli investimenti pubblici, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; attività normativa, di consulenza e di coordinamento nelle predette materie;

f) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni: analisi e tecniche della previsione finanziaria; relazioni trimestrali di cassa ed elaborazione del conto riassuntivo del Tesoro; gestione dei conti di tesoreria e rapporti con la Banca d'Italia; rilevazione e monitoraggio dei flussi di tesoreria e dei flussi di bilancio degli enti del settore statale, del settore pubblico e delle pubbliche amministrazioni ed elaborazione dei relativi conti consolidati; verifica delle regole di convergenza e analisi comparate con altri Stati; gestione dei rapporti finanziari con gli organismi e gli enti decentrati di spesa; riscontro delle coperture finanziarie delle leggi regionali;

g) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea: partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (15), nonché esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea, nonché partecipazione alla definizione delle politiche comunitarie, per i profili attinenti alla competenza del Dipartimento; collaborazione con la Corte dei conti europea per la certificazione del bilancio comunitario; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (16), e del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 17, comma 6, della legge 24 giugno 1997, n. 196 (17);

h) Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti: liquidazione degli enti di diritto pubblico e degli altri enti, organismi e società sottoposti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, assoggettati dalla legge alle procedure liquidatorie amministrative da parte del Ministero; gestione temporanea degli affari correnti e gestione conservativa del patrimonio degli enti, organismi e società ai fini della liquidazione;

i) Ispettorato generale per la spesa sociale: monitoraggio e analisi degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio; attività normativa, di consulenza e di coordinamento nella predetta materia;

l) Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità dello Stato: studio e analisi delle problematiche funzionali e applicative dell'informatizzazione dei dati di contabilità dello Stato e dei profili generali di informatizzazione, integrazione e consolidamento informatico dei dati di contabilità pubblica; studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche

prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza.

2. Il Centro nazionale di contabilità pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 (18), svolge compiti di analisi e dei profili teorici, applicativi e di innovazione e coordinamento normativo della disciplina della contabilità delle pubbliche amministrazioni. A tale fine, il Centro cura, fra l'altro, la raccolta coordinata delle disposizioni in materia di contabilità pubblica, la tenuta di una banca dati normativa sulla stessa materia, la redazione di istruzioni generali, di manuali di servizio nonché di proposte di modifica alle norme vigenti, da sottoporre al Ministro. Il Centro opera alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato. Le funzioni tecniche, amministrative e finanziarie inerenti al funzionamento del Centro sono affidate ad un dirigente generale di livello C. Al Centro possono essere assegnati fino ad un massimo di due dirigenti generali di livello C, con funzioni di studio e di ricerca, con riferimento, in particolare, alla predisposizione di raccolte coordinate di testi normativi, all'organizzazione aggiornamento della banca dati normativa e alla redazione di manuali di servizio.

3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, sono assegnati al Dipartimento quattro posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.

4. Agli uffici centrali del bilancio di seguito indicati, già definiti ragionerie centrali di maggiore importanza, rispettivamente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396 (19), del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991 (20) e dell'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (21), sono preposti dirigenti generali di livello C:

- a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa;
- b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze;
- c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno;
- d) Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione;
- f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda i rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività pre-deliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.

(12) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

- (13) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (14) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.
- (15) Riportato al n. A/II.
- (16) Riportata alla voce Comunità europee.
- (17) Riportata alla voce Occupazione (Incremento della).
- (18) Riportato al n. A/I.
- (19) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (20) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (21) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Art. 3

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

- a) Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie nelle aree depresse, delle iniziative e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente. Attività preordinate alla promozione, stipula e gestione delle intese istituzionali di programma e degli strumenti di programmazione che attuano le intese (22);
- b) Servizio progetti studi e statistiche: analisi, informazione statistica e comunicazione sulle tendenze economiche territoriali e su programmi e attuazione degli investimenti pubblici e degli strumenti di sviluppo. Coordinamento dipartimentale per la redazione dei documenti di programmazione. Azioni, progetti innovativi e sperimentazioni in materia di investimenti, pubblici e privati, materiali e immateriali, e di modernizzazione amministrativa finalizzata alle politiche di sviluppo. Documentalistica storica sulle politiche di sviluppo (23);
- c) Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari: svolge, per quanto di competenza del Dipartimento e nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni interessate, i compiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), f) e g), del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38; in tale ambito provvede, in particolare, alle iniziative in materia di utilizzazione dei fondi strutturali comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e partecipa ai processi di definizione delle relative politiche comunitarie; cura l'inoltro agli organismi comunitari delle richieste di cofinanziamento; effettua le segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi cofinanziati;

d) Servizio centrale di segreteria del CIPE: fornisce il supporto operativo e le attività di amministrazione necessari al funzionamento del CIPE; provvede alle esigenze di coordinamento e di ausilio tecnico-istruttorio per l'adozione delle deliberazioni collegiali e, in generale, per l'esercizio delle funzioni del CIPE;

e) Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione: provvede, nell'ambito delle materie di competenza del Dipartimento, agli affari di carattere generale e al servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; alla formazione specialistica del personale e alla mobilità interna al Dipartimento; all'analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni. Elabora, in raccordo con gli altri servizi del Dipartimento, il quadro dei fabbisogni finanziari del Dipartimento e degli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo; predispone le azioni necessarie alla conseguente attività di inserimento di tali fabbisogni nei documenti di programmazione finanziaria annuale e pluriennale ivi compresa, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, l'attività pre-legislativa con particolare riferimento alla elaborazione di proposte normative in materia di politiche di sviluppo e coesione; fornisce al centro di responsabilità amministrativa il supporto per la gestione delle relative unità previsionali di base con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144; gestione contabile delle risorse relative agli interventi dipartimentali; esamina i problemi di natura contabile del Dipartimento, fornendo ai competenti servizi centrali supporto in materia contabile; si occupa della gestione contabile dei procedimenti, ivi compresa la gestione dei mandati (24);

e-bis) Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale: analisi delle tendenze economiche territoriali a livello internazionale e delle relative politiche di sviluppo; rapporti e comunicazione istituzionale con organismi internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale. Promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di interesse per la politica di sviluppo nazionale. Promozione e assistenza per la progettazione di investimenti pubblici, materiali ed immateriali, in Paesi terzi di interesse per la politica di sviluppo nazionale, fatte salve le competenze del Ministero delle attività produttive (25).

1-bis. Alle dirette dipendenze del direttore del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali (SINIT) di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (26).

2. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo ed in funzione di supporto ai comitati, commissioni e gruppi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio dei relativi compiti.

3. Nell'ambito delle competenze istituzionali gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono all'istruttoria delle proposte al CIPE. Provvedono altresì, nell'ambito della collaborazione con il Capo Dipartimento, all'attività giuridica e, salvo le attribuzioni degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, pre-legislativa (27).

(22) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202 (Gazz. Uff. 18 settembre 2002, n. 219). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - Disposizioni finali. - 1. Con decreto

ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

(23) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202 (Gazz. Uff. 18 settembre 2002, n. 219). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - Disposizioni finali. - 1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

(24) Lettera così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202 (Gazz. Uff. 18 settembre 2002, n. 219). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - Disposizioni finali. - 1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

(25) Lettera prima aggiunta dall'art. 3, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147 e poi così sostituita dall'art. 1, D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202 (Gazz. Uff. 18 settembre 2002, n. 219). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - Disposizioni finali. - 1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

(26) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202 (Gazz. Uff. 18 settembre 2002, n. 219). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - Disposizioni finali. - 1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

(27) Comma così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 1° agosto 2002, n. 202 (Gazz. Uff. 18 settembre 2002, n. 219). L'art. 2 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 2. - Disposizioni finali. - 1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 4

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale, cui sono preposti dirigenti generali di livello C, con le competenze di seguito indicate:

a) Servizio centrale per affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione: promozione, coordinamento e sviluppo delle attività di studio e di analisi della qualità dei processi e dell'organizzazione e conseguenti azioni innovative e sperimentazioni, al fine della migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali e dell'efficacia dei servizi finali resi agli utenti; amministrazione, affari e servizi di carattere generale del Ministero; affari e servizi generali e gestione contabile del Dipartimento; servizio di economato e di provveditorato dipartimentale; uffici di gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (28); relazioni con il pubblico; coordinamento dell'informazione statistica e dei rapporti con il Servizio statistico nazionale; supporto alla Conferenza permanente dei capi dei Dipartimenti del Ministero di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (29), nonché degli altri organi collegiali per i quali non sia prevista una specifica struttura di servizio nell'ambito di altri Dipartimenti ovvero presso gli uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica;

b) Servizio centrale del personale: provvede, in conformità degli indirizzi e delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 (30), in materia di attuazione delle politiche del personale, di relazioni sindacali e di assunzioni e di trattamento giuridico ed economico e pensionamento del personale del Ministero; provvede, altresì, al supporto della Conferenza generale per le politiche del personale prevista dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998 (31);

c) Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro: trattazione degli affari e delle questioni di carattere generale riguardanti i dipartimenti provinciali del Ministero, ivi compresi il servizio delle pensioni di guerra ed assegni vari a particolari categorie e i servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato, ovvero, mediante convenzione, a carico di altre amministrazioni pubbliche;

d) Servizio centrale per il sistema informativo integrato: coordinamento operativo e integrazione delle attività e dei sistemi informativi del Ministero e gestione unitaria delle relative funzioni finanziarie e amministrative; rapporti con la società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 (32); studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; collaborazione e supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza;

e) [Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato, con competenza in materia di iniziative necessarie ad assicurare, nei limiti delle competenze proprie del Ministero, la gestione economica, efficiente e coordinata degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, provvedendo fra l'altro alla consulenza in materia contrattuale per l'acquisto di

beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato, anche attraverso la predisposizione di schemi tipo di contratti e di capitolati di acquisto, fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Nell'ambito delle predette funzioni generali, il Provveditorato generale dello Stato svolge compiti di consulenza in materia di appalti e contratti, di indirizzo e di consulenza tecnica, di indirizzo e verifica delle politiche di spesa nelle materie di competenza. Su richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di qualità ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 (33). Provvede altresì, su richiesta di amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi, anche comuni a più amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso rendiconto] (34).

2. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di dirigente generale di livello C, per l'esercizio delle funzioni di pari livello previste nell'ambito del collegio di direzione del servizio di controllo interno.

3. La gestione dei «Magazzini compartimentali stampati» istituiti ai sensi dell'articolo 16 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 (35), già dipendenti dalle intendenze di finanza soppresse dalla legge 29 ottobre 1991, n. 358 (36), è esercitata dal Ministero nell'ambito delle funzioni attribuite al Dipartimento di cui al presente articolo. Ad esse provvede il Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione (37).

3-bis. Le competenze del soppresso Servizio del provveditorato generale dello Stato sono attribuite al Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione (38).

3-ter. I compiti spettanti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in virtù dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (39).

3-quater. Il riferimento al Provveditorato generale dello Stato, contenuto in atti normativi, regolamentari o di organizzazione, vale ad indicare il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (40).

3-quinquies. Le competenze ed i poteri espressamente attribuiti dagli atti indicati al comma 3-quater del presente articolo, se riferiti al Provveditore generale dello Stato, s'intendono attribuiti al capo del Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione; se riferiti ai funzionari del Provveditorato generale dello Stato, s'intendono attribuiti ai funzionari del Dipartimento citato al medesimo comma 3-quater (41).

4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 1 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, per quanto riguarda gli eventuali rapporti con organismi internazionali nelle materie di competenza del Dipartimento, nonché per la consulenza in materia di attività predeliberativa del CIPE e di consulenza giuridica e legislativa dipartimentale.

(28) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

- (29) Riportato al n. A/II.
- (30) Riportato al n. A/II.
- (31) Riportato al n. A/II.
- (32) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (33) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
- (34) Lettera soppressa dall'art. 1, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
- (35) Riportato alla voce Provveditorato generale dello Stato.
- (36) Riportata alla voce Ministero delle finanze.
- (37) Comma così modificato dall'art. 4, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
- (38) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
- (39) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
- (40) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
- (41) Comma aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

Art. 5

Consiglio tecnico-scientifico degli esperti.

1. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti opera presso il Dipartimento del tesoro ed ha il compito di svolgere le attività di elaborazione, di analisi e di studio nelle materie di competenza del Dipartimento. Il Consiglio è articolato in due distinti collegi: uno per la trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico, denominato collegio tecnico-scientifico, ed uno per le analisi dei problemi giuridici, economici e finanziari, denominato collegio degli esperti. I componenti sono nominati con decreto del Ministro, su proposta del capo del Dipartimento del tesoro, e sono scelti tra docenti universitari e tra esperti dotati di una specifica e comprovata specializzazione professionale nelle discipline oggetto dell'attività istituzionale del Dipartimento. I compensi sono fissati, ai sensi dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428 (42), con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. I componenti restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Alla segreteria del Consiglio tecnico-scientifico degli esperti provvede il Dipartimento del tesoro. Il collegio tecnico-scientifico è composto di nove membri ed ha funzioni di consulenza nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento, con particolare riguardo alla trattazione di problemi a carattere tecnico-scientifico in materia di programmazione economica e finanziaria. Il collegio degli esperti è composto di dieci membri; al collegio è affidato in particolare, il compito di:

- a) compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria;
- b) analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali. Su mandato del capo del Dipartimento, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e svolgere altri compiti specifici. I componenti del collegio

degli esperti, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 27 novembre 1991, n. 378 (43), assicura direttamente al capo del Dipartimento del tesoro l'attività di elaborazione, di analisi e di studio da questi richiesta nelle materie di competenza del Dipartimento.

(42) Riportata alla voce Ministero del tesoro.

(43) Riportata alla voce Ministero del tesoro.

Capo II

Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica e altre disposizioni

Art. 6

Uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica.

[1. Gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro ed i Sottosegretari di Stato hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attività di supporto del Ministro.

2. Sono uffici di diretta collaborazione con l'organo di direzione politica: l'Ufficio di gabinetto; l'Ufficio legislativo; la segreteria particolare del Ministro; l'Ufficio del portavoce del Ministro; le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Alle dirette dipendenze del Ministro opera, in posizione di autonomia, il Servizio di controllo interno (44).

3. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica, coordinata con le modalità di cui al comma 1.

4. Gli uffici di cui ai commi 2 e 3 costituiscono un unico centro di responsabilità.

5. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa ed al coordinamento generale dell'attività degli uffici del Ministero nelle predette materie, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. L'Ufficio del portavoce svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, fra l'altro, i rapporti con il sistema e con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, anche tematica, con riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove e gestisce programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale, anche in collaborazione con i dipartimenti del Ministero] (45).

(44) Comma così modificato dall'art. 5, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

(45) Articolo abrogato dall'art. 12, D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451.

Art. 6-bis

Commissione tecnica della spesa pubblica.

1. La commissione tecnica della spesa pubblica, opera, ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 4 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (46) (47).

(46) Articolo aggiunto dall'art. 5, D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.

(47) Per la soppressione della Commissione tecnica per la spesa pubblica vedi l'art. 3, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 7

Dotazioni organiche.

1. Le dotazioni organiche del Ministero sono rideterminate in conformità dell'allegata tabella A nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale.

Art. 8

Abrogazioni.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 164 e 165 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (48).

(48) Riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Tabella A

(art. 7, comma 1)

Dotazioni organiche del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

+-----+			
	Ragioneria generale dello Stato (a)		
	+-----+		
	Servizi		Servizi
	centrali		meccanografici
	provinciali		
	dello Stato		
+-----+			
	Dir. Generale Liv. B		---
	Dir. Generale Liv. C		---
	Dirigenti		326
	Dirigenti dei Servizi		133
	Ispettivi di Finanza		---
	Dirigenti per i Servizi		---
	Ispettivi della Direzione		---
	Generale del Tesoro		---
	Qual. funz. IX		226
	Qual. funz. VIII		334
	Qual. funz. VII		930
	Qual. funz. VI		829
	Qual. funz. V		303
	Qual. funz. IV		390
	Qual. funz. III		158
	Qual. funz. II		64

(a) Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato

Segue Tabella A

+-----+			
	Ragioneria		
	generale dello		
	Stato (a)		Amminin.
	+-----+ Centrale		
	Totale		del Tesoro
	Ragioneria		
	generale		
	dello Stato		(b) (c)
+-----+			
	Dir. Generale Liv. B		---
	Dir. Generale Liv. C		---
	Dirigenti		444
	Dirigenti dei Servizi		---
	Ispettivi di Finanza		133
	Dirigenti per i Servizi		---
	Ispettivi della Direzione		---
	Generale del Tesoro		18
	Qual. funz. IX		369
	Qual. funz. VIII		576
	Qual. funz. VII		2120
	Qual. funz. VI		1820
	Qual. funz. V		770

Qual. funz. IV	1097	500	50
Qual. funz. III	464	419	40
Qual. funz. II	108	25	10

- (a) Ministero del tesoro-Ragioneria generale dello Stato
- (b) Ministero del tesoro-Amministrazione centrale
- (c) Ministero del bilancio e della programmazione economica

Segue Tabella A

+-----+-----+-----+-----+			
Servizi Commissioni			
periferici mediche			
del Tesoro periferiche TOTALE			
(d) (e)			
+-----+-----+-----+-----+			
Dir. Generale Liv. B	---	---	4
Dir. Generale Liv. C	---	---	57
Dirigenti	150	---	768
Dirigenti dei Servizi	---	---	---
Ispettivi di Finanza	---	---	133
Dirigenti per i Servizi			
Ispettivi della Direzione			
Generale del Tesoro	---	---	18
Qual. funz. IX	351	20	979
Qual. funz. VIII	580	97	1643
Qual. funz. VII	572	93	3571
Qual. funz. VI	3250	112	5582
Qual. funz. V	470	300	2756
Qual. funz. IV	2250	270	4167
Qual. funz. III	640	93	1656
Qual. funz. II	30	20	193
+-----+-----+-----+-----+			
Totale qualifiche dirigenziali	980		
Totale qualifiche funzionali	20547		
Totale Generale	21527		

- (d) Ministero del tesoro-Direzione generale dei servizi periferici
- (e) Ministero del tesoro-Ruolo speciale delle segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

(49) Per la rimodulazione delle dotazioni organiche di cui alla presente tabella, nella parte riguardante le ex qualifiche funzionali, vedi la tabella A allegata al D.P.C.M. 10 aprile 2001. Vedi, inoltre, la tabella allegata al D.M. 25 luglio 2001.

D.P.R. 9 febbraio 1999, n. 61.
Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 (art. 6)

(1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 marzo 1999, n. 59.

(2) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.

(omissis)

Art. 6

Segreteria tecnica.

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , è istituita la segreteria tecnica della Cabina cui sono assegnati venti esperti, di particolare ed elevata professionalità nelle materie di competenza della Cabina stessa. La segreteria tecnica svolge funzioni di supporto tecnico per la Cabina e compiti di collaborazione e supporto del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, per quanto di competenza comune ai due organismi. La segreteria tecnica è ripartita in settori, coordinati da responsabili nominati con deliberazione della Cabina.

2. L'incarico di esperto non costituisce incarico professionale, e viene conferito con decreto del Ministro per la durata di un quadriennio, rinnovabile una volta sola. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , non più del cinquanta per cento dei componenti della segreteria tecnica sono scelti fra esperti estranei alla pubblica amministrazione. Gli esperti appartenenti alle pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. L'incarico di esperto può essere confermato anche per la durata residua successiva al collocamento a riposo, nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo ed incompatibilità relative alla quiescenza.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 , il trattamento economico degli esperti è stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

4. L'incarico di esperto è a tempo pieno. Per i soggetti non dipendenti da amministrazioni pubbliche l'incarico può essere a tempo parziale, comunque in misura non inferiore al cinquanta per cento del tempo pieno; in questo caso il trattamento economico è proporzionalmente ridotto.

5. Si applicano agli esperti di cui al presente articolo le prerogative, le incompatibilità, i divieti e la disciplina fiscale e contributiva previsti per i componenti del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 .

6. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, un numero di esperti non superiore a tre può essere destinato all'unità operativa della Cabina istituita nell'ambito della rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 .

(omissis)

Legge 17 maggio 1999, n. 144.
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali (art. 7)

(1) (2)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Cassa depositi e prestiti: Circ. 28 novembre 2001, n. 1245; Circ. 30 novembre 2000, n. 1240;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 29 luglio 1999, n. 160; Circ. 6 agosto 1999, n. 166; Circ. 12 agosto 1999, n. 168; Circ. 20 settembre 1999, n. 179; Circ. 4 novembre 1999, n. 194; Circ. 8 novembre 1999, n. 197; Circ. 9 dicembre 1999, n. 214; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228; Circ. 9 luglio 2001, n. 134;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 22 luglio 1999, n. 59/99; Circ. 26 luglio 1999, n. 61/99; Circ. 6 agosto 1999, n. 3471/06.01; Circ. 22 novembre 1999, n. 75/99; Circ. 15 marzo 2000, n. 14/2000; Circ. 10 gennaio 2001, n. 38/03.13; Lett.Circ. 26 marzo 2001, n. 578;

- Ministero dell'interno: Circ. 22 maggio 1999, n. 58; Circ. 12 ottobre 1999, n. 101;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 18 aprile 2002, n. 1879/A2; Nota 19 aprile 2002, n. 7629/INT/U04; Lett.Circ. 20 dicembre 2002, n. 3462;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 7 aprile 2000, n. 109; Circ. 3 maggio 2001, n. 80; Circ. 7 maggio 2001, n. 3137/INT/U05;

- Ministero della sanità: Circ. 29 settembre 1999, n. 100/90.37/9890;

- Ministero delle finanze: Circ. 21 settembre 1999, n. 190/E; Circ. 13 ottobre 2000, n. 186/E.

(omissis)

Art. 7

Istituzione dell'Unità tecnica - Finanza di progetto.

1. È istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unità tecnica - Finanza di progetto, di seguito denominata «Unità».

2. L'Unità ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito dell'attività di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture.

3. L'Unità fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attività di individuazione delle necessità suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

4. L'Unità assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello svolgimento delle attività di valutazione tecnico-economica delle proposte presentate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, e nelle attività di indizione della gara e della aggiudicazione delle offerte da essa risultanti secondo le modalità previste dall'articolo 37-quater della citata legge n. 109 del 1994 .

5. L'Unità esercita la propria attività nel quadro degli interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.

6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalità organizzative dell'Unità (18).

7. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito di un processo di selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore, tra professionalità esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario e giuridico. Le modalità di selezione sono determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

8. I componenti dell'Unità sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.

9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti dell'Unità e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.

10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'Unità e sui risultati conseguiti (19) (20).

(18) Le modalità organizzative dell'Unità tecnica sono state stabilite con Del.CIPE 9 giugno 1999, n. 80/99 (Gazz. Uff. 12 ottobre 1999, n. 240) modificata dalla Del.CIPE 3 maggio 2001, n. 57/2001 (Gazz. Uff. 13 luglio 2001, n. 161).

(19) La relazione annuale sull'attività dell'Unità tecnica finanzia di progetto è stata approvata, per il periodo luglio 2000-giugno 2001, con Del.CIPE 15 novembre 2001, n. 103/2001 (Gazz. Uff. 25

gennaio 2002, n. 21) e, per l'anno 2002, nella seduta del Cipe in data 14 marzo 2003 (comunicato in Gazz. Uff. 10 maggio 2003, n. 107).

(20) Per il regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto di cui al presente articolo vedi il D.M. 23 maggio 2003, n. 162. Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(omissis)

D.M. 8 giugno 1999.
Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° luglio 1999, n. 152, S.O.

(omissis)

Art. 3

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è strutturato negli Uffici dirigenziali generali e negli Uffici dirigenziali non generali indicati nel presente articolo.

2. Gli Uffici dirigenziali non generali di diretta collaborazione con il Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione sono così articolati, con le competenze per ciascuno specificate:

a) Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne. Comunicazione esterna delle attività svolte dal Dipartimento, mediante, fra l'altro, l'elaborazione e l'attuazione del Piano di Comunicazione previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150. Rapporti con i media, con il mondo accademico e aggiornamento dei contenuti del sito internet del Dipartimento. Promozione di iniziative editoriali e, nell'ambito delle rispettive competenze, d'intesa con le strutture competenti del Dipartimento, di seminari a valenza esterna. Organizzazione e partecipazione del Dipartimento a eventi istituzionali e convegni. Relazioni istituzionali ed esterne del Capo Dipartimento con particolare riferimento agli organismi comunitari e internazionali e a Paesi terzi; valutazione dello stato dei rapporti e proposte di strategie. Attuazione di particolari progetti individuati dal Capo Dipartimento e affidati all'Ufficio, con adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa.

b) Ufficio per la consulenza legale dipartimentale. Consulenza giuridica e legislativa al Capo Dipartimento e alle strutture nelle materie di competenza del Dipartimento, anche attraverso pareri e assistenza; promozione e verifica della coerenza, uniformità ed unitarietà dell'attività giuridica e prelegislativa del Dipartimento. In raccordo con le strutture competenti: esame dei disegni di legge e degli atti normativi di interesse del Dipartimento, analisi e valutazione delle proposte di emendamento e conseguenti determinazioni ed adempimenti; predisposizione di schemi di atti normativi, nonché di provvedimenti generali di attuazione di norme legislative e regolamentari; rapporti con l'Ufficio legislativo. Promozione e realizzazione di studi, ricerche e approfondimenti giuridici su specifiche problematiche trattate dal Dipartimento e conseguenti proposte e soluzioni. Rapporti con le strutture del Dipartimento e con gli Uffici dipartimentali del Ministero, nonché di altre amministrazioni per le materie di competenza; rapporti con il Consiglio di Stato, la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato. Rapporti con i consulenti legali esterni.

c) Ufficio per la progettazione strategica. Ideazione, promozione, programmazione, indirizzo, accompagnamento tecnico nonché monitoraggio in itinere - in coordinamento con l'Ufficio per il

controllo di gestione dipartimentale - di programmi e progetti innovativi o pilota nelle politiche di sviluppo, di iniziativa del Dipartimento o in cui il Dipartimento partecipa direttamente, volti a: a) produrre e diffondere conoscenza; b) definire e applicare pratiche di innovazione tecnica, organizzativa e amministrativa; e) programmare, progettare e attuare iniziative per il rafforzamento delle competenze e per la formazione di eccellenza. Attuazione di particolari progetti individuati dal Capo Dipartimento e affidati all'Ufficio, con adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa.

d) Ufficio per il controllo di gestione dipartimentale. Coordinamento del processo di pianificazione e supporto, anche metodologico, all'elaborazione degli obiettivi dipartimentali e della Direttiva generale del Ministro per l'azione amministrativa; individuazione degli standards per la misurazione dell'azione amministrativa, predisposizione del budget economico-dipartimentale e supporto alla programmazione delle risorse finanziarie. Monitoraggio dei costi consuntivi, degli obiettivi dipartimentali definiti dalla Direttiva generale del Ministro e dell'andamento delle iniziative progettuali, anche informatiche, in corso di realizzazione. Confronto con i piani iniziali e gli standards, analisi degli scostamenti e individuazione in collaborazione con i Servizi e le strutture interessate di azioni correttive. Gestione e aggiornamento del sistema di contabilità gestionale dipartimentale. Supporto al Capo Dipartimento su tematiche organizzative, di analisi dei processi e di valorizzazione delle risorse umane in coordinamento con il competente Ufficio del Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione. Affari generali e segreteria del Capo Dipartimento. Gestione del sistema di protocollo informatico dipartimentale.

3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione è posto il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, la cui struttura unitaria è articolata nelle due seguenti unità:

Unità di valutazione. Fornisce il supporto tecnico all'attività di programmazione degli investimenti pubblici, anche attraverso l'elaborazione e la diffusione di metodi, con particolare riferimento ai programmi comunitari, alla programmazione negoziata e a programmi di investimento sottoposti all'esame del CIPE. Partecipa alla rete dei nuclei di valutazione regionali e centrali. Fornisce specifiche valutazioni sulla rispondenza dei programmi e dei progetti di investimento agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilità economico-finanziaria delle iniziative e sulla loro compatibilità e convenienza rispetto ad altre soluzioni, nonché sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate.

Unità di verifica. Verifica e dà impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riferimento ai programmi comunitari e agli Accordi di programma quadro. La verifica, da attuarsi in modo coordinato alle procedure di monitoraggio coordinate dal Servizio competente, concerne l'osservanza delle previsioni di spesa e gli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli investimenti. Le iniziative proposte riguardano la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa.

4. Il Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese è articolato nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Affari generali e segreteria del direttore del Servizio. Proposte al CIPE di cui all'art. 2, commi 205 e 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Esame e predisposizione di proposte in relazione alle modifiche normative, di competenza del Servizio, all'esame del Parlamento. Analisi di efficacia, anche procedurale, degli strumenti amministrativi (Intese istituzionali di programma e

Accordi di programma quadro) ed elaborazione di proposte operative. Coordinamento nella trattazione del contenzioso del Servizio. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Lazio e Umbria. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio II. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, provincia autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio III. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio IV. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula aggiornamento, monitoraggio delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Campania, Calabria. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio V. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini della programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

Ufficio VI. Gestione negoziale delle attività propedeutiche, di stipula e successive alla stipula (aggiornamento, monitoraggio) delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro attuativi di cui all'art. 2, comma 203, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le regioni: Sicilia e Sardegna. Raccordo operativo fra i soggetti pubblici e privati, nei settori oggetto di accordo, ai fini delle attività di programmazione dei fondi annualmente assegnati dal CIPE a valere sulle risorse aree depresse, oggi aree sotto utilizzate, e del monitoraggio, degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro.

5. Il Servizio progetti, studi e statistiche è articolato nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Analisi e documentazione delle tendenze economico-sociali territoriali e relative previsioni, anche avvalendosi di indagini sul territorio, elaborazioni e studi ad hoc. Integrazione fra queste informazioni e previsioni e il quadro macroeconomico nazionale. Redazione dei documenti di programmazione economica per la parte relativa alle tendenze e politiche territoriali. Predisposizione di comunicazioni e informazioni periodiche al Parlamento al Governo e alla Presidenza della Repubblica. Promozione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne del Capo Dipartimento e con l'Ufficio IV. Coordinamento dipartimentale e proposte per la predisposizione dei documenti sullo sviluppo economico territoriale, segnatamente nel Mezzogiorno e nelle aree sottoutilizzate, con particolare riguardo al Rapporto annuale per il Parlamento.

Ufficio II. Analisi, documentazione e proposte sulle politiche economiche e regionali e sugli interventi rilevanti ai fini dello sviluppo territoriale e della coesione, con particolare riferimento alla politica regionale nazionale e agli strumenti finanziati con il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), anche attraverso elaborazioni, studi e progetti ad hoc. Analisi e comunicazione sullo stato di attuazione degli investimenti pubblici e sugli strumenti di sviluppo economico territoriale. Redazione dei documenti di programmazione economica per la parte relativa agli strumenti di sviluppo territoriale, anche in collaborazione, con gli altri Uffici del Dipartimento. Predisposizione di comunicazioni e informazioni periodiche al Parlamento, al Governo e alla Presidenza della Repubblica. Contributi e collaborazione con altri Uffici del Dipartimento, negli ambiti di competenza, per l'attività di interlocuzione con le istituzioni internazionali.

Ufficio III. Analisi e studi di finanza pubblica territoriale e proposte di intervento finalizzate allo sviluppo economico. Analisi dei flussi finanziari nazionali, regionali e locali destinati a interventi sia a carattere territoriale, sia a carattere nazionale e settoriale, anche con l'ausilio dei dati di monitoraggio provenienti da altri Uffici del Dipartimento; relative previsioni di breve e medio periodo, anche con riguardo a proposte di nuovi interventi. Integrazione fra queste informazioni e previsioni e il quadro di finanza pubblica nazionale. Elaborazione e analisi delle statistiche territoriali delle entrate e della spesa. Redazione dei documenti di programmazione economica territoriale per la parte relativa ai flussi finanziari per le politiche territoriali, anche in collaborazione con altri Uffici competenti del Dipartimento. Predisposizione di comunicazioni e informazioni periodiche al Parlamento, al Governo e alla Presidenza della Repubblica.

Ufficio IV. Sviluppo e gestione di applicazioni e base dati georeferenziate. Studi sui sistemi e sulle strutture territoriali in cui si articola lo spazio nazionale e comunitario, sulle loro interazioni e sulle loro dinamiche evolutive, in relazione alle diverse scale geografiche. Analisi delle risorse potenziali dei territori, rilevanti ai fini delle politiche di sviluppo locale e coesione, con particolare riguardo al Mezzogiorno. Realizzazione di carte tematiche per la rappresentazione della distribuzione territoriale di fenomeni statistici, economici e sociali. Analisi specialistica e proposte per l'organizzazione e elaborazione informatica di dati statistici. Redazione dei documenti di programmazione economica territoriale per la parte relativa alla base dati statistica e alla rappresentazione cartografica dei fenomeni.

Ufficio V. Organizzazione e gestione della biblioteca, delle attività seminariali e delle documentazioni dipartimentali anche ai fini di servizio al pubblico. Conservazione e diffusione dei documenti della biblioteca. Cura della fase di redazione dei documenti di programmazione economica territoriale e della loro diffusione. Affari generali e segreteria del Servizio. Procedimenti inerenti contratti e convenzioni stipulate dal Servizio.

6. Il Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari è articolato nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale, con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Programmazione, riprogrammazione, gestione, sorveglianza, controllo, rendicontazione e chiusura di Programmi Operativi nazionali di assistenza tecnica e azioni di sistema, finanziati con fondi strutturali comunitari e risorse nazionali di cofinanziamento; relativi rapporti con i servizi della Commissione europea. Segreteria tecnica e amministrativa dei relativi Comitati di sorveglianza; indirizzo della relativa valutazione intermedia. Coordinamento delle azioni e verifica della esecuzione delle convenzioni e degli atti di delega nei confronti delle amministrazioni titolari delle pertinenti azioni programmatiche di assistenza tecnica e azioni di sistema.

Ufficio II. Promozione, analisi e trattazione con le competenti istituzioni comunitarie e nazionali delle politiche comunitarie e nazionali in materia di concorrenza e mercato interno. Istruttoria e partecipazione alla gestione negoziale delle proposte alla Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato CE e dei regimi di aiuto di competenza del Dipartimento. Supporto tecnico e produzione di metodi per le amministrazioni regionali e centrali in materia di aiuti di Stato a finalità regionale o comunque cofinanziati dai fondi strutturali e supporto nei relativi rapporti con la Commissione europea. Supporto tecnico e produzione di metodi per le amministrazioni regionali e centrali per l'attuazione delle politiche comunitarie in materia di concorrenza, mercato interno, semplificazione delle procedure amministrative. Trattazione, per quanto di competenza del Servizio, del contenzioso comunitario. Istruttoria della posizione italiana sulle proposte sottoposte dalla Commissione europea all'esame del Comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni di cui all'art. 48 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e degli analoghi regolamenti relativi ai periodi di programmazione successivi.

Ufficio III. Programmazione, riprogrammazione e sorveglianza sull'attuazione dei programmi operativi delle regioni in ritardo di sviluppo. Gestione dei sistemi di premialità comunitaria e cooperazione con l'Ufficio II del Servizio centrale di segreteria del CIPE per l'applicazione ai programmi comunitari di criteri previsti dalla premialità nazionale finanziata dal FAS. Predisposizione di documenti di indirizzo tecnico e metodologico; definizione della posizione del Dipartimento, attività di indirizzo e coordinamento dei comitati di sorveglianza dei programmi operativi; gestione delle relazioni istituzionali, negoziali e di sorveglianza con la Commissione europea e con il partenariato istituzionale e socio economico. Valutazione e autovalutazione degli strumenti di intervento diretti alle regioni in ritardo di sviluppo. Segreteria tecnica ed amministrativa del comitato di sorveglianza del QCS obiettivo 1 e dei gruppi di lavoro a esso collegati. Coordinamento dell'attuazione delle politiche comunitarie in materia di ambiente e pari opportunità. Indirizzo e coordinamento dei Rapporti di esecuzione dei programmi operativi delle regioni in ritardo di sviluppo.

Ufficio IV. Istruttoria e partecipazione alla gestione negoziale delle proposte alla Commissione europea per la zonizzazione delle aree obiettivo 2 e per la definizione della Carta italiana degli aiuti di Stato a finalità regionale nelle aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE; programmazione e riprogrammazione delle risorse attribuite agli interventi cofinanziati dell'obiettivo 2 e della competitività e occupazione; sorveglianza sull'attuazione di tali interventi anche attraverso: iniziative per l'applicazione della normativa comunitaria e nazionale; documenti di indirizzo tecnico e metodologico; definizione e gestione della posizione del Dipartimento per l'indirizzo ed il coordinamento in seno ai comitati di sorveglianza dei Docup 2000-2006, e successivi periodi di programmazione relativi ai territori dell'obiettivo 2 e della competitività e occupazione; attività negoziali con la Commissione europea e il partenariato istituzionale. Coordinamento della integrazione strategica della programmazione obiettivo 2 con il

quadro strategico della restante programmazione. Attribuzione della riserva di premialità dell'obiettivo 2. Partecipazione alla sorveglianza degli interventi comunitari diversi dal FERS che ricadono nelle regioni obiettivo 2 e della competitività e convergenza nonché dei programmi di sviluppo rurale e degli interventi cofinanziati dello SFOP fuori dell'obiettivo 1.

Rapporto con i Dipartimenti provinciali con riguardo alla loro attività di supporto alle funzioni istituzionali del Servizio.

Ufficio V. Analisi degli andamenti e delle prospettive delle politiche regionali dell'Unione europea, con particolare riferimento agli effetti economici e finanziari dell'allargamento del numero dei Paesi aderenti all'Unione europea, d'intesa con l'Ufficio I del Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale. Istruttoria, predisposizione, gestione negoziale diretta, per gli aspetti di specifica competenza del Servizio, delle posizioni italiane per la riforma degli strumenti comunitari d'intervento finanziario strutturale e di coesione, anche in raccordo con l'Ufficio VII, attraverso la partecipazione alle appropriate sedi negoziali comunitarie e il confronto con le amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in corso di adesione.

Ufficio VI. Programmazione finanziaria degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali e valutazione dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario. Monitoraggio degli obiettivi programmatici di spesa per gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali, anche attraverso lo sviluppo di appropriate metodologie. Verifica del principio di addizionalità per le pertinenti aree; adozione delle iniziative di adeguamento dei piani finanziari anche attraverso proposte di iniziative nei comitati di sorveglianza. Supporto alle missioni di controllo degli organi comunitari. Coordinamento delle attività di certificazione delle spese, di chiusura dei programmi cofinanziati e di inoltro ufficiale alla Commissione europea delle relative domande di pagamento. Partenariato istituzionale con la Commissione e con le amministrazioni interessate nelle materie di competenza dell'Ufficio. Gestione delle banche dati del Servizio e dell'accesso a banche dati esterne connesse all'utilizzazione delle risorse comunitarie.

Ufficio VII. Analisi economica e territoriale e proposte innovative, in raccordo con l'Ufficio V, in merito alle politiche comunitarie di promozione della coesione territoriale, con particolare riferimento alle politiche per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, interna all'UE e nell'ambito delle politiche di prossimità e pre-adesione, per il riassetto delle aree urbane, per lo sviluppo delle zone rurali e per la progettazione integrata territoriale. Istruttoria, predisposizione e partecipazione alla gestione negoziale delle posizioni italiane in merito alla riforma di queste politiche, d'intesa con l'Ufficio V. Indirizzi e monitoraggio dei Programmi operativi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale cofinanziati dai Fondi Strutturali, anche attraverso la partecipazione ai previsti comitati. Promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie, con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai Fondi Strutturali.

Ufficio VIII. Programmazione e attuazione delle azioni di assistenza tecnica strategica orizzontale, di servizi reali e di scambi interregionali di buone pratiche a sostegno delle amministrazioni titolari di programmi cofinanziati, promosse nell'ambito di Programmi operativi nazionali di assistenza tecnica. Azioni di assistenza tecnica funzionale, di valutazione, di comunicazione, previste dai regolamenti comunitari per gli interventi cofinanziati e relativi rapporti istituzionali con le altre amministrazioni interessate e con la Commissione europea, di competenza del Servizio. Segreteria tecnica del gruppo di lavoro permanente «Informazione e Pubblicità». Supporto tecnico-giuridico al gruppo permanente di coordinamento delle assistenze tecniche dei Programmi operativi finanziati con fondi strutturali.

Ufficio IX. Affari generali, e gestione delle attività di informatizzazione del Servizio. Documentazione tecnico-giuridica. Trattazione del contenzioso del Servizio, salve le competenze dell'Ufficio II. Procedimenti inerenti gli appalti, i contratti e le convenzioni stipulate dal Servizio.

7. Il Servizio centrale di segreteria del CIPE è articolato nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle deliberazioni del CIPE: coordinamento operativo delle strutture di supporto al CIPE previste dalla delibera 9 luglio 1998; attività relative alla registrazione e alla pubblicazione delle deliberazioni; archivio ufficiale e banca dati del CIPE; coordinamento nella trattazione di questioni attinenti rapporti pregressi della Segreteria del CIPE; predisposizione degli atti relativi alla programmazione del Servizio ed alla sua rendicontazione; organizzazione interna, determinazione dei fabbisogni e gestione delle risorse strumentali assegnate al Servizio; affari generali, servizi centralizzati e segreteria del direttore; coordinamento nella trattazione del contenzioso del Servizio; coordinamento dell'attività prelegislativa a supporto degli Uffici del Servizio.

Ufficio II. Istruttoria per il CIPE, in collaborazione con l'Ufficio III del Servizio progetti, studi e statistiche, della programmazione e dei riparti per l'assegnazione di risorse nazionali e comunitarie per le aree sottoutilizzate; verifica dell'attuazione dei programmi, finanziati con le predette risorse, al fine di fornire al CIPE il necessario feedback informativo; istruttoria delle materie di competenza della prima e della quinta Commissione e supporto alle medesime.

Ufficio III. Supporto tecnico-amministrativo per le attività relative alle linee guida per i servizi di pubblica utilità di competenza del CIPE; politica tariffaria; cura dei rapporti tra il CIPE e il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), organo di consulenza costituito presso la Segreteria del CIPE; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio IV. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti a direttive, strumenti di agevolazione, piani e programmi di sviluppo nel settore agricolo, industriale, del turismo e della nuova occupazione, nonché della ricerca e innovazione tecnologica; istruttoria delle materie di competenza della seconda e della quarta Commissione e supporto alle medesime; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio V. Supporto tecnico-amministrativo per le materie relative a direttive ed ai piani e programmi nel settore delle costruzioni, delle infrastrutture materiali ed immateriali e delle grandi reti; istruttoria delle materie di competenza della terza Commissione e supporto alla medesima; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VI. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti allo sviluppo sostenibile sotto il profilo della tutela ambientale, alla difesa del suolo e alle bonifiche; attività per lo sviluppo dei territori montani, predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna e supporto al Comitato interministeriale per la montagna (CTIM); istruttoria delle materie di competenza della sesta Commissione e supporto alla medesima; istruttoria di ogni altra attività attribuita al CIPE nelle materie di competenza.

Ufficio VII. Supporto tecnico-amministrativo per le materie attinenti alle politiche sociali, sanità, politiche abitative, istruzione e formazione professionale, previdenza e assistenza, sviluppo del terzo settore e delle attività sportive e culturali; interventi diretti a garantire pari opportunità sul piano economico e sociale per superare le diversità di genere, razza o religione; esame del

contenzioso relativo alla sorveglianza del prezzo dei farmaci per il periodo antecedente al trasferimento delle competenze al Ministero della salute.

Ufficio VIII. Impostazione e gestione delle attività necessarie per la diffusione e lo sviluppo del Sistema Monitoraggio Investimenti Pubblici (MIP), istituito presso il CIPE dalla legge n. 144 del 1999, art. 1, e del correlato Sistema Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla legge n. 3 del 2003, art. 11; elaborazione di proposte al CIPE in merito allo sviluppo di tali sistemi; coordinamento delle attività di interfaccia tra il sistema CUP/MIP e gli altri sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici.

8. Il Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione è articolato nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Trattazione degli affari e delle problematiche di competenza della Conferenza generale per le politiche del personale. Gestione delle relazioni sindacali e consulenza sindacale ai Servizi del Dipartimento. Confronto e relazione sulle politiche del personale e in materia sindacale con il Servizio centrale del personale. Analisi della qualità e dei processi dell'organizzazione e progettazione di innovazioni volte alla migliore utilizzazione delle risorse umane e strumentali; proposte al Capo Dipartimento in merito al fabbisogno del personale per la determinazione delle dotazioni organiche; reclutamento del personale. Atti istruttori, adempimenti e comunicazioni di competenza in relazione al rapporto di servizio del personale del Dipartimento. Contrattualistica area dirigenziale. Affari generali e diffusione dell'informazione sulle materie di competenza del Servizio. Esame e proposte in relazione a modifiche normative di competenza. Coordinamento nella trattazione del contenzioso di competenza del Servizio.

Ufficio II. Analisi e proposte al Capo Dipartimento del fabbisogno di formazione specialistica. Progettazione, attraverso il raccordo con le strutture del Dipartimento, di programmi formativi specifici per la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse umane. Organizzazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi e di aggiornamento del personale del Dipartimento. Rapporti con le corrispondenti strutture degli altri Dipartimenti del Ministero, con la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze e con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Ufficio III. Gestione amministrativa e contabile delle risorse finanziarie del Dipartimento con particolare riguardo all'acquisto di beni e servizi e al trattamento accessorio per il personale. Servizio di economato, di provveditorato dipartimentale e di logistica: trattamento di missione del personale; sezione dipartimentale dell'Ufficio cassa del Ministero. Coordinamento delle attività del Servizio connesse alla predisposizione del Conto annuale e alle rilevazioni periodiche di contabilità economico-gestionale. Adempimenti connessi alla gestione buoni pasto dipendenti fuori sistema. Sussidi al personale.

Ufficio IV. Gestione amministrativa e contabile delle strutture tecniche del Dipartimento. Attuazione e gestione contabile di programmi e progetti di competenza. Procedure e adempimenti per il conferimento di incarichi di studio e di consulenza. Criteri e istruttoria per il conferimento e/o autorizzazione di incarichi al personale interno al Dipartimento e atti conseguenti. Gestione dell'anagrafe di tutte le tipologie di incarichi autorizzati e/o conferiti.

Ufficio V. Raccolta, produzione e diffusione di dati attraverso bollettini periodici, ai fini della quantificazione del fabbisogno del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dei flussi finanziari aggiuntivi nazionali; valutazione e analisi

tecnico-finanziaria della capacità di spesa e dei fabbisogni finanziari delle diverse tipologie di strumenti, con il supporto dell'Unità di Verifica e il ricorso a stime; raccordo operativo con gli Uffici preposti agli adempimenti relativi alla predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria. Gestione amministrativa e contabile delle azioni di sistema finanziate con fondi nazionali aggiuntivi assegnati al Dipartimento.

Ufficio VI. Assistenza tecnica in materia finanziaria e contabile alle altre strutture del Dipartimento nonché alle Commissioni preposte alle attività istruttorie per le deliberazioni del CIPE, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti. Individuazione, in raccordo con le strutture del Dipartimento, dei fabbisogni finanziari dipartimentali. Predisposizione dei documenti contabili concernenti la formazione del progetto di bilancio annuale e pluriennale, del provvedimento di assestamento del rendiconto finanziario per gli adempimenti di competenza. Gestione contabile delle risorse finanziarie, ivi compresa l'emissione di mandati, relative alle unità previsionali di base di spesa per investimenti. Gestione contabile degli interventi cofinanziati di cui il Dipartimento è beneficiario finale. Raccolta, produzione e diffusione di dati, attraverso bollettini periodici, ai fini della regionalizzazione della spesa in conto capitale, nonché di parte corrente di cui all'art. 2, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Trasferimento delle risorse, con predisposizione dei conseguenti atti contabili, relative alle assegnazioni finanziarie del CIPE, ivi compresi gli adempimenti per l'attuazione dell'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e il trasferimento alle regioni delle risorse aree sottoutilizzate.

9. Alle dirette dipendenze del direttore del servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione opera il Sistema informativo per gli investimenti territoriali-SINIT di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, il SINIT è articolato nei seguenti Uffici dirigenziali non generali:

Ufficio VII. Definizione dei progetti applicativi, coordinamento delle attività informatiche del Dipartimento e gestione degli aspetti organizzativi correlati all'uso dei sistemi informativi. Pianificazione delle architetture informatiche e supporto tecnico alla definizione dei piani di sviluppo del sistema informativo del Dipartimento; coordinamento degli interventi di informatizzazione del Dipartimento e monitoraggio del loro stato di realizzazione; analisi e definizione delle attività volte ad assicurare il corretto livello di integrazione del sistema informativo del Dipartimento con il sistema informativo del Ministero e di altre Amministrazioni. Predisposizione dei capitoli tecnici di acquisizione, manutenzione ed assistenza tecnica di beni e di servizi per le materie di propria competenza. Definizione, gestione e monitoraggio degli accordi di servizi con la CONSIP S.p.a. e altri fornitori; definizione e verifica dei livelli di servizi per le esigenze del Dipartimento; mantenimento del livello di competenza necessario a garantire il governo delle applicazioni; definizione dei fabbisogni di formazione per il personale informatico; supporti applicativi alle amministrazioni utenti ex decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Ufficio VIII. Gestione operativa e conduzione dei sistemi elaborativi del Dipartimento. Attività relative alla gestione dei sistemi operativi e dei prodotti software di sistema; monitoraggio e controllo delle funzionalità dei sistemi elaborativi. Gestione delle attività di assistenza sistemistica specialistica ai sistemi elaborativi centrali, dipartimentali e locali; supporto alla gestione di reti locali e telematiche di trasmissione dati; sicurezza logica delle utenze e degli accessi ai sistemi. Mantenimento dei livelli dei servizi definiti dall'Ufficio VII per le esigenze del Dipartimento; servizi di help desk tecnico e di assistenza agli utenti per l'utilizzo ed attrezzaggio della stazione di lavoro.

10. Il Servizio relazioni con i Paesi terzi in materia di politiche di sviluppo territoriale è articolato negli Uffici dirigenziali non generali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Ufficio I. Analisi delle tendenze economiche territoriali e delle relative politiche a livello internazionale. Valutazione delle analisi svolte da organismi o banche internazionali a carattere multilaterale (FMI, Banca mondiale, OCSE, BEI, BERD, etc.) e dall'Unione europea in merito alle politiche di sviluppo territoriale, italiana e di altri Paesi; istruttoria, predisposizione e gestione negoziale della posizione italiana da assumere nei confronti di tali organismi o banche nelle sedi tecniche internazionali dove si finalizzano i documenti ufficiali. Analisi, per i profili di competenza del Dipartimento, del processo di allargamento dell'Unione europea, d'intesa con l'Ufficio V del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari. Assistenza tecnica alle regioni e agli enti locali per il ricorso a strumenti finanziari promossi o gestiti da organismi e banche internazionali a carattere multilaterale. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne.

Ufficio II. Promozione, coordinamento, realizzazione e monitoraggio, per le materie di competenza del Dipartimento, dei progetti di cooperazione bilaterale nell'ambito della politica comunitaria di prossimità e di pre-adesione e in generale di progetti di assistenza tecnica al settore pubblico di Paesi partner dell'UE, Assistenza ad amministrazioni pubbliche, in particolare regioni, per la presentazione di offerte di aggiudicazione dei progetti di assistenza tecnica a Paesi partner dell'UE, nelle materie di competenza del Dipartimento. Accordi bilaterali di trasferimento e scambio amministrativo, di esperienze e personale, fra il Dipartimento e amministrazioni o istituti affini di organismi e banche internazionali e dei Paesi partner dell'UE. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne.

Ufficio III. Promozione, analisi, facilitazione, orientamento e monitoraggio in itinere di studi di fattibilità e di progetti di supporto alla internazionalizzazione economica delle imprese e dei sistemi produttivi locali, per migliorare la competitività delle regioni italiane, specialmente del Mezzogiorno. Assistenza tecnica alle regioni, per la predisposizione di forme di paternariato istituzionale e per la partecipazione ai progetti di cui sopra, nell'ambito delle tematiche di competenza del Dipartimento. Promozione e realizzazione di iniziative seminariali, anche a valenza esterna, sulle materie di competenza, d'intesa con l'Ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne. Affari generali di competenza del Servizio (39-44).

(39-44) Il presente articolo, corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 18 dicembre 1999, n. 296, sostituito dall'art. 3, D.M. 19 dicembre 2000 (Gazz. Uff. 11 giugno 2001, n. 133) - come modificato dall'art. 4, D.M. 7 maggio 2002 (Gazz. Uff. 19 luglio 2002, n. 168) - modificato dall'art. 3, D.M. 25 luglio 2001 è stato, infine, così sostituito dall'art. 2, D.M. 31 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 290) e dall'art. 2, D.M. 19 gennaio 2006.

(omissis)

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
(artt. 9, 9-bis)

(1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 1 settembre 1999, n. 205, S.O.

(omissis)

Art. 9

Personale della Presidenza.

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo (13).

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di

polizia, per le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo (14).

5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le strutture di missione di cui all'articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo (15).

5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture (16).

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (17). Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8.

(13) Comma così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(14) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288). Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi l'art. 7-vicies quinquies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(16) Comma aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(17) La Corte costituzionale, con sentenza 22-29 maggio 2002, n. 221 (Gazz. Uff. 5 giugno 2002, n. 22 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, che non spetta allo Stato adottare l'art. 9, comma 7, primo periodo, del presente decreto e, conseguentemente, lo ha annullato. Vedi, anche, l'art. 12, D.L. 8 luglio 2002, n. 138.

Art. 9-bis

Personale dirigenziale della Presidenza.

1. In considerazione delle funzioni e dei compiti attribuiti al Presidente, è istituito il ruolo dei consiglieri e dei referendari della Presidenza, ferma restando la disciplina dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel predetto ruolo sono inseriti, rispettivamente, i dirigenti di prima e di seconda fascia.

2. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale della Presidenza sono determinate in misura corrispondente ai posti di funzione di prima e di seconda fascia istituiti con i provvedimenti di organizzazione delle strutture, emanati ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2.

3. La Presidenza provvede alla copertura dei posti di funzione di prima e seconda fascia con personale di ruolo, con personale dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni, chiamato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza, e con personale incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; con decreto del Presidente, adottato ai sensi degli articoli 9 e 11, è determinata la percentuale di posti di funzione conferibili a dirigenti di prestito. Per i posti di funzione da ricoprire secondo le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, continua ad applicarsi esclusivamente la disciplina recata dal medesimo articolo 18.

4. I posti di funzione e le relative dotazioni organiche possono essere rideterminati con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 7.

5. Salvo quanto previsto dai commi 7 e 8, al ruolo dirigenziale di cui al comma 1 accede esclusivamente il personale reclutato tramite pubblico concorso bandito ed espletato dalla Presidenza, al quale possono essere ammessi solo i dipendenti di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È comunque facoltà della Presidenza, in sede di emanazione del bando, procedere al reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso selettivo di formazione espletato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (18).

6. In fase di prima attuazione, le dotazioni organiche di cui al comma 2 sono determinate con riferimento ai posti di funzione istituiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni. In prima applicazione è riservata al personale dirigenziale di prestito una quota delle dotazioni organiche di prima e di seconda fascia pari al dieci per cento dei rispettivi posti di funzione, determinati ai sensi del presente comma, fatta salva l'applicazione dell'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

7. In fase di prima attuazione, nel ruolo organico del personale dirigenziale di cui al comma 1 sono inseriti, anche in soprannumero con riassorbimento delle posizioni in relazione alle vacanze dei posti, i dirigenti di prima e seconda fascia secondo le disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 10, comma 2, della legge 15 luglio 2002, n. 145, fatto salvo il diritto di opzione previsto dallo stesso comma 2, nonché i titolari, in servizio presso la Presidenza alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, di incarichi dirigenziali che furono conferiti ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le qualifiche di consigliere e di referendario sono attribuite ai dirigenti di prima e di seconda fascia successivamente al riassorbimento, nell'ambito di ciascuna fascia, delle eventuali posizioni soprannumerarie. Sono prioritariamente inseriti nel ruolo di cui al comma 1 i dirigenti già inquadrati nelle soppresse tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, i dirigenti vincitori di concorso presso la Presidenza e i dirigenti con incarico di prima fascia. La collocazione dei dirigenti nella posizione soprannumeraria non comporta alcun pregiudizio giuridico, economico e di carriera.

8. Successivamente alle operazioni di inquadramento effettuate ai sensi del comma 7, in prima applicazione e fino al 31 dicembre 2005, i posti di seconda fascia nel ruolo del personale dirigenziale sono ricoperti:

a) per il trenta per cento tramite concorso pubblico;

b) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti della pubblica amministrazione, muniti di laurea, con almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, o, in alternativa ai predetti cinque anni di servizio, muniti sia del diploma di laurea che del diploma di specializzazione o del dottorato di ricerca o altro titolo post-universitario, rilasciati da istituti universitari italiani o stranieri, e che, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed il 1° gennaio 2003, erano incaricati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di funzioni dirigenziali o equiparate presso strutture della Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo;

c) per il venticinque per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, ai dipendenti di ruolo della pubblica amministrazione, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al personale di ruolo della Presidenza, in possesso dei medesimi requisiti, che,

alla predetta data del 1° gennaio 2003, si trovava in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa presso altre pubbliche amministrazioni;

d) per il dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, al personale di cui all'articolo 5 della legge 15 luglio 2002, n. 145, purché in possesso del diploma di laurea, in servizio alla data del 1° gennaio 2003 presso la Presidenza;

e) per il restante dieci per cento tramite concorso riservato, per titoli ed esame colloquio, agli idonei a concorsi pubblici banditi ed espletati dalla Presidenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 29 della legge 8 novembre 2000, n. 328, per il reclutamento di dirigenti dotati di alta professionalità e che, alla data del 1° gennaio 2003, erano in servizio a qualunque titolo in strutture collocate presso la Presidenza, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

9. I vincitori dei concorsi previsti dal comma 8 sono collocati nel ruolo in posizione successiva, anche soprannumeraria, ai dirigenti inseriti ai sensi e per gli effetti del comma 7.

10. È rimessa alla contrattazione collettiva di comparto autonomo del personale dirigenziale della Presidenza appartenente al ruolo di cui al comma 1 l'articolazione delle posizioni organizzative, delle funzioni e delle connesse responsabilità ai fini della retribuzione di posizione dei dirigenti (19).

(18) Vedi, anche, l'art. 5-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(19) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 (Gazz. Uff. 12 dicembre 2003, n. 288).

(omissis)

D.P.R. 22 marzo 2001, n. 147.
Regolamento recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 aprile 2001, n. 95.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della citata legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante il regolamento concernente le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto, in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 38 del 1998, che attribuisce alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro, il servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, recante il regolamento concernente l'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a norma del predetto articolo 7 della citata legge n. 94 del 1997;

Visti, in particolare, gli articoli 1, 3, 4 e 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 1998;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 55, comma 3;

Visto l'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disposto, tra l'altro, che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipuli convenzioni con un'impresa per la fornitura di beni e servizi alle

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato nonché alle altre pubbliche amministrazioni che aderiscano alle convenzioni stesse;

Visto il decreto 24 febbraio 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2000, con il quale, ai sensi del citato articolo 26 della legge n. 488 del 1999, è stato conferito, all'organismo a struttura societaria denominato Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.a., l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Considerato che, in base alle norme citate, parte delle funzioni già attribuite al Servizio centrale del provveditorato dello Stato devono essere esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attraverso le predette convenzioni e contratti quadro;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad una ridistribuzione delle residue funzioni del Servizio centrale del provveditorato generale dello Stato nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

Ritenuto, inoltre, di dare applicazione all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 430 del 1997, che individua la commissione tecnica per la spesa pubblica tra gli organi collegiali da costituire nell'ambito dei Dipartimenti individuati con i decreti di cui al citato articolo 17, della legge n. 400 del 1988;

Ritenuto, altresì, di dover procedere ad una riorganizzazione funzionale dei Dipartimenti del tesoro e delle politiche di sviluppo e di coesione;

Sentite, in data 23 gennaio 2001, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Soppressione del Servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, la lettera c) è soppressa.

2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, la lettera e) è soppressa.

Art. 2

Dipartimento del tesoro.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole da: «monitoraggio delle partecipazioni finanziarie pubbliche» sino alla fine della lettera sono soppresse;

b) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «vigilanza e controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato»;

c) ... (2);

d) alla lettera g), dopo la parola: «sperimentazioni», sono aggiunte le seguenti: «studio, analisi e definizione delle esigenze funzionali e delle specifiche prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito del sistema informativo integrato del Ministero, per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, compresi la collaborazione e il supporto per l'elaborazione delle relative procedure e per le verifiche di funzionalità dei servizi e dei processi informatici riguardanti le materie di competenza.».

(2) Aggiunge la lettera f-bis) al comma 1 dell'art. 1, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154.

Art. 3

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

1. ... (3).

(3) Aggiunge la lettera e-bis) al comma 1 dell'art. 3, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154.

Art. 4

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi.

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, secondo periodo, le parole : «Servizio centrale del provveditorato dello Stato di cui al comma 1, lettera e)», sono sostituite dalle seguenti: «Servizio centrale per la qualità dei processi e dell'organizzazione»;

b) ... (4);

(4) Aggiunge i commi da 3-bis a 3-quinquies all'art. 4, D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154.

Art. 5

Commissione tecnica della spesa pubblica.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, le parole da: «nonché la commissione tecnica della spesa pubblica» sino alla fine del periodo sono soppresse;

b) ... (5).

(5) Aggiunge l'art. 6-bis al D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154.

Art. 6

Dotazioni organiche.

1. A fronte dell'incremento di un posto di funzione dirigenziale generale è ridotta di due unità la dotazione organica dei posti di livello dirigenziale non generale vacanti al 31 dicembre 2000 a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti, che, pertanto, non vengono sostituiti.

Art. 7

Disposizioni finali.

1. Con decreto ministeriale, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono apportate, al decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche conseguenti alle disposizioni recate dal presente regolamento. In particolare, con il predetto decreto ministeriale è attribuita ad un ufficio di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del direttore generale del Tesoro l'attività di indirizzo e coordinamento, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, concernente la materia indicata all'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
(artt. 14, 19)

(1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.R.A.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni): Nota 15 febbraio 2002, n. 1702; Circ. 20 marzo 2002, n. 3175; Circ. 24 maggio 2002, n. 5192; Circ. 26 novembre 2002, n. 9751; Circ. 17 novembre 2004, n. 8453;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Circ. 15 aprile 2002, n. 28;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 11 giugno 2002, n. 12; Informativa 17 ottobre 2002, n. 74; Informativa 30 giugno 2003, n. 20/bis; Informativa 7 luglio 2003, n. 9; Circ. 26 luglio 2004, n. 46;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 14 novembre 2003, n. 178;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 17 marzo 2003, n. 1440/9/SP;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 21 giugno 2001, n. O/2001; Lett.Circ. 18 luglio 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 30 agosto 2001, n. P/12.10.2001; Lett.Circ. 3 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 13 settembre 2001, n. Q/23.10.2001; Lett.Circ. 12 ottobre 2001, n. P/2001; Lett.Circ. 23 ottobre 2001, n. Q/2001;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 12 novembre 2001, n. 40; Circ. 26 novembre 2001, n. 43; Circ. 20 novembre 2002, n. 37; Circ. 26 novembre 2002, n. 38; Circ. 3 febbraio 2003, n. 3/D; Circ. 31 marzo 2003, n. 19; Circ. 3 luglio 2003, n. 33; Circ. 17 luglio 2003, n. 7/T; Circ. 15 dicembre 2003, n. 54; Circ. 29 marzo 2004, n. 7; Circ. 20 maggio 2005, n. 22;

- Ministero dell'interno: Circ. 29 gennaio 2002, n. F.L.1/2002;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 28 settembre 2001, n. 476; Nota 28 settembre 2001, n. 477; Nota 20 maggio 2002, n. 710; Circ. 18 giugno 2002, n. 71; Nota 22 giugno 2002, n. 1689; Circ. 23 settembre 2002, n. 103; Nota 7 ottobre 2002, n. 2257; Nota 13 marzo 2003, n. 895/03; Nota 1 aprile 2003, n. 358; Circ. 16 maggio 2003, n. 49; Nota 19 maggio 2003, n. 1665; Nota 26 maggio 2003, n. 823; Nota 16 gennaio 2004, n. 72; Nota 24 febbraio 2004, n. 241; Circ. 22 aprile 2004, n. 46; Nota 3 maggio 2004, n. 563; Circ. 2 dicembre 2004, n. 84;

- Ministero della difesa: Circ. 18 dicembre 2002, n. C/3-81343;

- Ministero della giustizia: Circ. 6 maggio 2002; Circ. 8 luglio 2002; Circ. 27 settembre 2002; Circ. 21 novembre 2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 28 marzo 2003, n. 1/2003; Circ. 13 maggio 2002, n. 2/2002; Lett.Circ. 11 aprile 2003, n. 2125-15; Circ. 4 marzo 2004, n. 1/04; Circ. 9 marzo 2004, n. 2/04; Circ. 15 luglio 2004, n. 4; Circ. 15 luglio 2004, n. 4/04; Circ. 5 novembre 2004, n. 5/04.

(omissis)

Art. 14

Indirizzo politico-amministrativo.

(Art. 14 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D.Lgs. n. 80 del 1998)

1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni (14) dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed

integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato (15).

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. p) della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.

(14) Il termine era stato prorogato dal comma 8 dell'art. 1, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma così modificato dal comma 24-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Per la decorrenza del termine di cui al presente comma vedi il comma 24-ter dello stesso articolo 1. Il regolamento di organizzazione degli uffici di cui al presente comma è stato adottato:

- con D.P.R. 22 settembre 2000, n. 451, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 216, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della sanità;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 230, per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 243, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici;
- con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'ambiente;
- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 225, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione;
- con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- con D.P.R. 3 maggio 2001, n. 291, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero;
- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 258, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni;

- con D.P.R. 14 maggio 2001, n. 303, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;
- con D.P.R. 17 maggio 2001, n. 297, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;
- con D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;
- con D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307, corretto con Comunicato 4 agosto 2001 (Gazz. Uff. 4 agosto 2001, n. 180), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;
- con D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia;
- con D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398, per gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
- con D.P.R. 21 marzo 2002, n. 98, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno;
- con D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128 (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 154), per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- con D.P.R. 12 giugno 2003, n. 208, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della salute;
- con D.P.R. 3 luglio 2003, n. 227, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;
- con D.P.R. 14 ottobre 2003, n. 316, per gli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive;
- con D.P.R. 24 febbraio 2006, n. 162, per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa.

(omissis)

Art. 19

Incarichi di funzioni dirigenziali.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 387 del 1998)

1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile (22).

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto (23).

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (24).

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6 (25).

4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (26).

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui al medesimo articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti (27).

5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7 (28).

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3

e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio (29).

7. [Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'articolo 24, comma 2] (30).

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6, cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo (31).

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali (32).

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246 (33) (34).

12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi (35).

(22) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera a), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(23) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera b), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 14-sexies, comma 1, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 del citato articolo 14-sexies.

(24) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(25) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dall'art. 3, comma 147, L. 24 dicembre 2003, n. 350. Vedi, anche, le ulteriori disposizioni del citato comma 147.

(26) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera e), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(27) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(28) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera f), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(29) In deroga al presente comma vedi l'art. 5-bis, D.L. 7 settembre 2001, n. 343, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Successivamente il presente comma è stato così sostituito prima dall'art. 3, comma 1, lettera g), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi dall'art. 14-sexies, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. L'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 280, non convertito in legge, aveva fornito l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al presente comma. Da ultimo, il presente comma era stato modificato dall'art. 15, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppresso dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 10-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(30) Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera h), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(31) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera i), L. 15 luglio 2002, n. 145 e poi così modificato dal comma 159 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 160 e 161 dello stesso art. 2.

(32) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera l), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(33) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera m), L. 15 luglio 2002, n. 145.

(34) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 ora sostituiti dagli artt. 19, 21 e 24, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.

(35) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, lettera n), L. 15 luglio 2002, n. 145. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo.

(omissis)

D.M. 25 luglio 2001.
Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 ottobre 2001, n. 254.

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-bis, lettera e), prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 13, che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, recante norme in materia di attività informatiche dell'amministrazione statale in materia finanziaria e contabile;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visti, in particolare, l'art. 3, comma 4, concernente le competenze del Provveditorato generale dello Stato, e l'art. 4, che individua, tra gli organi collegiali da costituire nell'ambito dei dipartimenti del Ministero unificato, anche la commissione tecnica per la spesa pubblica, del citato decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Visto il decreto 22 dicembre 1997 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente l'affidamento alla CONSIP S.p.a. di compiti di servizi informatici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto 8 giugno 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nel supplemento n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -

serie generale - n. 152 del 1 luglio 1999, con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto 17 giugno 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente l'individuazione delle attività informatiche riservate allo Stato e, per esso, alla CONSIP S.p.a.;

Visto il decreto 8 settembre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1999) con il quale è stato completato il riassetto organizzativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto che l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2000, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2000, registro n. 3, foglio n. 80, di relativa attuazione, concernenti il trasferimento dei compiti relativi alla segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito del riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1998) che, tra l'altro, prevedono, in particolare:

a) che con il trasferimento dei compiti relativi alla citata segreteria «....sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane» (comma 1 del citato art. 10 del decreto legislativo n. 303/1999);

b) che le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite (nella fattispecie di cui si tratta) ne assumono la responsabilità a decorrere dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio delle risorse da trasferire (comma 2 dello stesso art. 10 del decreto legislativo n. 303/1999);

c) che a decorrere dal 1° gennaio 2000 le unità di personale contenute nell'elenco allegato al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2000 (tra cui tre dirigenti) «entrano nella disponibilità del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» (art. 1, comma 5, dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri);

d) che nel precedente ordinamento del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'ufficio di segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie era elencato tra le strutture generali del suddetto Segretariato (art. 1, comma 1, lettera e), ed art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998) e che era prevista una sua articolazione in un servizio istruzione e documentazione e in un servizio operativo (art. 23 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998 nel quale erano, inoltre, specificate le competenze della segreteria del comitato);

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed, in particolare, l'art. 26 che ha disposto che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipuli convenzioni con un'impresa per la fornitura di beni e di servizi alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché alle altre pubbliche amministrazioni che aderiscano alle convenzioni stesse;

Visto il decreto 24 febbraio 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con il quale, ai sensi del citato art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è stato conferito alla CONSIP S.p.a. l'incarico di stipulare convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451, che regola l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, n. 108118, registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, in data 22 gennaio 2001, registro n. 1, foglio n. 11, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi del Ministero già definiti con il decreto 8 giugno 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il quale, tra l'altro, sono stati definiti i tre posti di funzione relativi al trasferimento della Segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, gli articoli 58, 59 e 60, 61 e 63, comma 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 147, recante modifiche all'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il quale, tra l'altro, è stata attribuita al Dipartimento del tesoro la vigilanza e il controllo sull'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è stato istituito il servizio dipartimentale per gli affari contabili;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto 2 maggio 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante disposizione per l'attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388, articoli 58, 59, 61 e 63, comma 6;

Visto il decreto 15 maggio 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica registrato alla Corte dei conti, ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, in data 18 maggio 2001, registro n. 3, foglio n. 60, con il quale è stato istituito l'ufficio XIII della direzione III del Dipartimento del tesoro;

Considerato che, per effetto del trasferimento delle funzioni relative alla segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e dell'assegnazione di tre dirigenti che vi prestavano servizio, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale (del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determinata dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, va maggiorata di tre unità, per effetto di quanto disposto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2000;

Ritenuto che dei due posti di dirigente di prima fascia previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, uno è da intendersi modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000 ed incardinato tra gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, e l'altro, in assenza di espressa modifica regolamentare, resta come posto di funzione di consulenza, studio e ricerca del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro;

Ritenuto di utilizzare i 21 posti di funzioni del soppresso servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato nel modo seguente: a) 5 posti di funzioni ispettive sono attribuiti all'ufficio ispettivo della Direzione centrale degli uffici locali e servizi del tesoro; b) 5 compensano l'istituzione di 5 nuovi uffici del Servizio centrale per affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione; c) 1 compensa l'istituzione dell'ufficio XII della direzione VI del Dipartimento del tesoro al Dipartimento del tesoro; d) 5 compensano l'istituzione di 5 nuovi uffici del servizio dipartimentale degli affari contabili del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione; e) 1 compensa parte dell'incremento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia per gli uffici di diretta collaborazione con l'opera del Ministro; f) 4 sono utilizzati per compensare i due posti di funzione dirigenziale di prima fascia di cui all'art. 11, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451;

Ritenuto di ridurre da 20 a 6 i posti di consulenza, studio e ricerca di cui all'art. 19 del decreto 8 settembre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per compensare parte dell'incremento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia per gli uffici di diretta collaborazione con l'opera del Ministro;

Considerato che il decreto 15 maggio 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica istituendo l'ufficio XIII della direzione III del Dipartimento del tesoro, ha ridotto da 17 a 16 i posti di funzioni dirigenziali del servizio ispettivo centrale del Dipartimento del tesoro e ritenuto di ridurre ulteriormente a 9 posti tali funzioni dirigenziali per compensare, l'istituzione della direzione VII del Dipartimento del tesoro (2 posti) e l'istituzione dei cinque uffici della stessa direzione VII;

su proposta dei capi dei dipartimenti;

consultate le organizzazioni sindacali;

Considerato che, i dipartimenti del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica continueranno a svolgere la loro attività per il nuovo Ministero dell'economia e delle finanze e ritenuto di modificarne gli assetti organizzativi al fine di assicurare una loro migliore funzionalità;

Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare gli assetti organizzativi dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definiti con il decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dal decreto ministeriale 19 dicembre 2000, in considerazione dei mutamenti normativi sopraggiunti, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Decreta:

Art. 1

Riferimenti e abbreviazioni.

1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica e integra la struttura e le competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica così come

determinati dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indicati nel seguente comma.

2. I sotto elencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto 8 giugno 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1 luglio 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 2000;

b) decreto 8 settembre 1999 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 dell'8 ottobre 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 settembre 1999;

c) decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000;

d) decreto 15 maggio 2001 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2001) di seguito denominato decreto ministeriale 15 maggio 2001.

Art. 2

Dipartimento del tesoro.

1. (2).

2. (3).

3. (4).

4. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.6 (come integrato dall'art. 1, comma 8, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), le parole «ed in Tunisia», comprese tra le competenze dell'ufficio X della direzione VI del Dipartimento del tesoro, sono soppresse e sono aggiunte, precedute da una virgola, dopo le parole «in Etiopia» nelle attribuzioni dell'ufficio XI della stessa direzione.

5. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.6, dopo le competenze dell'ufficio VIII della direzione VI del Dipartimento del tesoro, il periodo «All'ufficio VIII sono collegati funzionalmente i seguenti uffici di livello dirigenziale:

cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato;

ufficio di controllo presso la cassa speciale per le monete e i biglietti a debito dello Stato»,

è soppresso.

6. (5).

7. (6).

8. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.7, tra le competenze dell'Ufficio III del Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione, le parole «Concorso alla redazione del sito WEB del Ministero per le materie di competenza del Dipartimento e gestione banche-dati dello stesso» sono soppresse.

9. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.8 - così come sostituito dall'art. 1, comma 11, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, e successivamente modificato dal decreto ministeriale 15 maggio 2001 - relativo al Servizio ispettivo centrale, le parole «(n. 16 unità dirigenziali di cui 9 finalizzate a verifiche di particolare complessità e n. 7 finalizzate a verifiche di media complessità)» sono sostituite dalle seguenti «(9 unità dirigenziali finalizzate a verifiche di particolare complessità)».

(2) Aggiunge la lettera c) al punto 1.0 dell'art. 1, D.M. 8 giugno 1999.

(3) Sostituisce il punto 1.1 dell'art. 1, D.M. 8 giugno 1999.

(4) Aggiunge l'ufficio IX al punto 1.4 dell'art. 1, D.M. 8 giugno 1999.

(5) Aggiunge l'ufficio XII e l'ultimo periodo al punto 1.6 dell'art. 1, D.M. 8 giugno 1999.

(6) Aggiunge il punto 1.6-bis all'art. 1, D.M. 8 giugno 1999.

Art. 3

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione.

1. (7).

2. (8).

3. All'art. 3 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 - nel testo rideterminato dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 - al comma 9 è soppressa la lettera b).

4. (9).

(7) Sostituisce il comma 4 dell'art. 3, D.M. 8 giugno 1999.

(8) Sostituisce le competenze degli uffici V e VI al comma 5, dell'art. 3, D.M. 8 giugno 1999.

(9) Aggiunge il comma 11 all'art. 3, D.M. 8 giugno 1999.

Art. 4

Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro.

1. (10).

2. (11).

3. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2, alle competenze dell'ufficio VII del servizio centrale del personale sono aggiunte, alla fine, le seguenti: «- Procedimenti disciplinari - Rimborsi di somme all'INAIL - controlli sui dipendenti che abbiano conseguito prestazioni assicurative dall'INAIL».

4. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2, le competenze degli uffici VIII e IX del servizio centrale del personale sono modificate ed integrate nel modo seguente:

a) le parole «Equo indennizzo, cause di servizio, pensioni privilegiate e relativo contenzioso» sono soppresse;

b) dopo la parola «dimissioni» sono inserite le seguenti «- Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità contratte e relativo contenzioso limitatamente alla concessione della pensione privilegiata - Concessione, liquidazione ed erogazione dell'equo indennizzo - Rimborso spese per assistenza medico legale - Spese per accertamenti sanitari - Spese per cure derivanti da infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio».

5. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2 le competenze relative all'ufficio X del servizio centrale del personale sono modificate ed integrate nel modo seguente:

a) le parole «procedimenti disciplinari» sono soppresse;

b) dopo le parole «bollettino ufficiale» sono inserite le seguenti «- Protocollo del servizio centrale del personale - Archivio centrale del personale - Ricostruzioni di carriera - Reinquadramenti di personale già in servizio».

6. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2, alle competenze dell'ufficio XI del servizio centrale del personale sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole «- Attività relative all'attribuzione di mansioni superiori ed alla assunzione dei relativi impegni di spesa - Interventi in procedimenti con operazioni comuni a più uffici dell'area».

7. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2, nelle competenze dell'ufficio XII del servizio centrale del personale dopo la parola «ritenute» sono aggiunte le seguenti: «- Indennità di amministrazione e altre competenze aventi carattere fisso e continuativo relative al personale di altro comparto comandato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed in servizio nei Dipartimenti centrali o negli uffici centrali di bilancio».

8. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.2, nelle competenze dell'ufficio XIII del servizio centrale del personale dopo le parole «spesa fissa» sono aggiunte le seguenti «- Indennità di amministrazione e altre competenze aventi carattere fisso e continuativo relative al personale di altro comparto comandato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed in servizio nei dipartimenti provinciali».

9. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.3, nel servizio ispettivo della direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro le parole «n. 12 funzioni dirigenziali ispettive (di cui 6 finalizzate a verifiche di particolare complessità e 6 finalizzate a verifiche di minore complessità)» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «n. 17 funzioni dirigenziali ispettive (di cui 6 finalizzate a verifiche di particolare complessità e 11 finalizzate a verifiche di minore complessità)».

10. Al punto 4.3 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 4, comma 10, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, l'espressione «segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie» è sostituita da «segreteria del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie».

11. All'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 4.4, come modificato dall'art. 4, commi 13, 14 e del decreto ministeriale 19 dicembre 2000, le competenze degli uffici II e III del servizio centrale per il sistema informativo integrato sono, modificate come segue:

a) dopo le competenze dell'ufficio II sono aggiunte le seguenti:

«- Gestione del sistema di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità degli interventi informatici - Controllo di gestione del servizio e rapporti con l'ufficio di controllo dipartimentale - Supporto alle attività del servizio di controllo interno.»;

b) (12).

12. Il punto 4.5 dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, come modificato dall'art. 4, comma 15, del decreto 19 dicembre 2000 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica concernente il servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato, è soppresso.

13. All'art. 5 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 il punto 5.1 è soppresso.

(10) Sostituisce la lettera c) del punto 4.0 dell'art. 4, D.M. 8 giugno 1999.

(11) Sostituisce il punto 4.1 dell'art. 4, D.M. 8 giugno 1999.

(12) Sostituisce le competenze dell'ufficio III al punto 4.4 dell'art. 4, D.M. 8 giugno 1999.

Art. 5

Funzioni di consulenza, studi e ricerca.

1. All'art. 19 del decreto ministeriale 8 settembre 1999 le parole «numero venti funzioni dirigenziali non generali» sono sostituite dalle seguenti: «numero sei funzioni dirigenziali non generali».

Art. 6

Riferimenti al Provveditorato generale dello Stato.

1. Il decreto ministeriale 8 settembre 1999 è così modificato:

a) la seguente denominazione contenuta nelle competenze delle direzioni provinciali dei servizi vari «Segreteria commissione medica di verifica - Provveditorato generale dello Stato» è così sostituita «Segreteria commissione medica di verifica - Acquisto di beni e servizi»;

b) nella competenza delle direzioni provinciali dei servizi vari «Acquisto di beni e servizi su delega dell'amministrazione previa autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato», le parole

«Provveditorato generale dello Stato» sono sostituite da «Servizio centrale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione».

Art. 7

Dipartimenti provinciali.

1. Nelle more dell'attuazione dell'ordinamento del Ministero dell'economia e delle finanze, i dipartimenti provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione economica assumono la denominazione di «Dipartimenti provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze».

Allegato

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Dirigenti di prima fascia nei Dipartimenti centrali	Precedente ordinamento: posti di funzione n.	Nuovo ordinamento	
Uffici di diretta collaborazione col Ministro	0	3	
Dipartimento del tesoro	8	9	
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	25	25	
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione	8	9	
Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro	8	6	
	49	52	
Dirigenti di seconda fascia nei dipartimenti centrali	D.M. 8 giugno 1999 e art. 19 del D.M. 8 settembre 1999	D.M. 8 giugno 1999 modificato dal D.M. 19 dicembre 2000 e art. 19 del D.M. 8 settembre 1999: posti	Nuovo ordinamento

		di funzione n.		
Ufficio di segreteria della Commissione tecnica della spesa pubblica	1	1		
Uffici di diretta collaborazione col Ministro	13	13	28	
Dipartimento del tesoro	87	87	86	
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	388	388	388	
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione	35	39	43	
Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro	118	117	93	
	642	645	639	
	D.P.R. n. 154/1998	D.M. 8 giugno 1999 e D.M. 8 settembre 1999	D.M. 8 giugno 1999 modificato dal D.M. 19 dicembre 2000 e D.M. 8 settembre 1999: posti di funzione n.	Nuovo ordinamento
Dirigenti di seconda fascia nei dipartimenti centrali		642	645	639
Dirigenti di seconda fascia nei dipartimenti provinciali		277	277	277
Totali dirigenti di seconda fascia	919	919	922	916
Dirigenti di prima fascia nei dipartimenti centrali		49	49	52
Dirigenti di prima fascia nei		12	12	12

dipartimenti				
Totali dirigenti di prima fascia	61	61	61	64
Totale dirigenti di prima e seconda fascia	980	980	983	980

Riepilogo	D.P.R. n. 154/1998	D.P.R. 154/1998 maggiorato dei 3 posti relativi alla Segreteria del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie	Nuovo ordinamento	Differenze
	(a)	(b)	(c)	(c-b)
Totali dirigenti di seconda fascia	919	922	916	-6
Totali dirigenti di prima fascia	61	61	64	3

Uffici di diretta collaborazione del ministro

Dirigenti di prima fascia	Funzioni dirigenziali	Precedente ordinamento: posti di funzione n.	Nuovo ordinamento D.P.R. n. 451/2000: posti di funzione n.
	Direzione dell'Ufficio di gabinetto di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 451/2000		1
	Attività di controllo interno (funzioni		

	di consulenza, studio e ricerca) di cui all'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 451/2000		1
	Ufficio dirigenziale generale presso il Servizio di controllo Interno di cui all'art. 4, comma 5, del D.P.R. n. 451/2000		1
Totale			3

Dirigenti di seconda fascia	Funzioni dirigenziali	D.M. 8 giugno 1999 posti di funzione n.	Nuovo ordinamento
	Funzioni relative agli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e i Sottosegretari di Stato	13	24
	Funzioni dirigenziali relative ai dirigenti assegnati all'Ufficio dirigenziale generale istituito presso il servizio di controllo interno		4
Totale		13	28

Dipartimento del tesoro

Dirigenti di prima fascia	Funzioni dirigenziali	Precedente ordinamento	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R. 147/2001: posti di funzione n.
	Direttore generale del tesoro	1	1

	Direttori delle Direzioni centrali	7	8	
Totale		8	9	
Dirigenti di seconda fascia	Funzioni dirigenziali	D.M. 8 giugno 1999	D.M. 8 giugno 1999 modificato dal D.M. 19 dicembre 2000: posti di funzione n.	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R. 147/2001 e il D.M. 15 maggio 2001: posti di funzione n.
	Uffici di diretta collaborazione con il direttore generale del tesoro	1	2	3
	Direzione I	10	10	8
	Direzione II	14	14	14
	Direzione III	12	12	13
	Direzione IV	8	8	9
	Direzione V	7	7	7
	Direzione VI	13	13	14
	Direzione VII			5
	Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	4	4	4
	Ufficio ispettivo centrale	18	17	9
Totale		87	87	86

Dirigenti di prima fascia	Funzioni dirigenziali	Precedente ordinamento: posti di funzione n.	Nuovo ordinamento	
	Ragioniere generale dello Stato	1	1	
	Capi degli Ispettorati generali; Capo del Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione; Dirigente preposto a funzioni tecniche amministrative e finanziarie del Centro nazionale di contabilità pubblica	11	11	
	Funzioni di consulenza, studio e ricerca	6	6	
Totale	Direttori degli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri della difesa, delle finanze, dell'interno, della pubblica istruzione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri	7	7	
		25	25	
Dirigenti di seconda fascia	Funzioni dirigenziali	D.M. 8 giugno 1999	D.M. 8 giugno 1999 modificato dal D.M. 19 dicembre 2000: posti di funzione n.	Nuovo ordinamento
	Uffici di diretta collaborazione con il ragioniere	1	2	2

generale dello Stato			
Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	4	4	4
Ispettorato generale di finanza	14	14	14
Servizi ispettivi di finanza pubblica (Si.Fi.P.)			
Settori	4	4	4
Funzioni ispettive	148	148	148
Ispettorato generale per le politiche di bilancio	18	18	18
Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico	16	16	16
Ispettorato generale per gli affari economici	12	12	12
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni	14	14	14
Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'unione europea	13	14	14
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti	14	14	14
Ispettorato generale per la spesa sociale	10	10	10
Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato	11	10	10
Centro nazionale di contabilità pubblica	4	4	4
Uffici centrali del bilancio			
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa	8	8	8
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze	7	7	7
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno	6	6	6
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della pubblica istruzione	6	6	6
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del	9	9	9

tesoro, del bilancio e della programmazione economica			
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei trasporti e della navigazione	6	6	6
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri	5	5	5
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente	3	3	3
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero per i beni e le attività culturali	3	4	4
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del commercio con l'estero	3	3	3
Ufficio centrale di ragioneria presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	3	3	3
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia	5	5	5
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato	4	4	4
Ufficio centrale di ragioneria presso l'Istituto superiore della sanità e l'Istituto superiore per la previdenza e della sicurezza sul lavoro	3	3	3
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dei lavori pubblici	3	3	3
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale	4	4	4
Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione dei monopoli di Stato	4	3	3
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle comunicazioni	3	3	3
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole e forestali	3	3	3
Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della sanità	4	4	4

	Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'università della ricerca scientifica e tecnologica	4	4	4
	Ufficio di ragioneria presso il magistrato per il Pò	3	3	3
	Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del consiglio dei ministri	6	5	5
Totale		388	388	388

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (13)		
Dirigenti di 1^ fascia	<i>Funzioni dirigenziali</i>	<i>Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R. n. 202 del 2002 posti di funzione n.</i>
	Capo del Dipartimento	1
Totale	Capi dei Servizi	6
	Funzioni di consulenza, studio e ricerca	2
Dirigenti di 2^ fascia	<i>Funzioni dirigenziali</i>	9 <i>Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R. n. 202 del 2002: posti di funzione n.</i>
	Uffici di diretta collaborazione con il capo del Dipartimento	4
	Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese	6
	Servizio progetti, studi e statistiche	5
	Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari	9
	Servizio centrale segreteria CIPE	8
	Servizio dipartimentale per gli affari generali e contabili, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione	8

	Servizio relazioni con i Paesi terzi in materie di politiche di sviluppo territoriale	3	
Totale		43	

Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro

Dirigenti di prima fascia	Funzioni dirigenziali	Precedente ordinamento:	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R. 147/2001: posti di funzione n.	
	Capo del dipartimento	1	1	
	Capi dei servizi e direttore della Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro	5	4	
	Servizio di controllo interno-funzioni previste nell'ambito del collegio di direzione (di cui all'art. 4, comma 1, del <u>D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154</u>)	2		
Totale	Funzioni di consulenza, studio e ricerca (di cui all'art.4, comma 1, del <u>D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154</u>)		1	
		8	6	
Dirigenti di seconda fascia	Funzioni dirigenziali	D.M. 8 giugno 1999 e art. 19 del D.M. 8 settembre 1999	D.M. 8 giugno 1999 modificato dal D.M. 19 dicembre 2000 e art. 19 del D.M. 8	Nuovo ordinamento comprendente il D.P.R. 147/2001: posti di

		settembre 1999: posti di funzione n.	funzione n.
Uffici di diretta collaborazione con il capo del dipartimento Direzioni di uffici	2	3	3
Compiti di consulenza, studio e ricerca (di cui all'art. 19 del D.M. 8 settembre 1999)	20	20	6
Servizio centrale per affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione			
Ufficio di segreteria della commissione tecnica per la spesa pubblica			1
Direzione di uffici	14	14	19
Servizio centrale del personale - Direzione di uffici	15	15	15
Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del tesoro			
Segreteria del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra	1		
Direzione di uffici	17	17	17
Segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie - direzione di uffici		3	3
Servizio Ispettivo	13	13	18

	Servizio centrale per il sistema informativo integrato			
	Direzione di uffici	10	10	10
	Centri: Centro nazionale di calcolo e contabilità con sede in Latina, Centro interregionale di elaborazione con sede in Latina, Centro interregionale di elaborazione con sede in Bologna	3		
	Direzione del centro di elaborazione e servizi del sistema informativo integrato		1	1
	Servizio centrale del provveditorato generale dello Stato			
	Direzione di uffici	20	16	
	Ufficio ispettivo	3	5	
Totale		118	117	93

(13) Tabella così sostituita prima dalla tabella allegata al D.M. 31 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2002, n. 290), ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 dello stesso decreto e poi dalla tabella allegata al D.M. 19 gennaio 2006, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del medesimo decreto.

Legge 6 luglio 2002, n. 137.

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici

(1)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 luglio 2002, n. 158.

Art. 1

Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge (2).

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. ... (3) (4).

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173, il D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257, il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1, il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, il D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34 e il D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38. Con D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 381 (Gazz. Uff. 24 gennaio 2004, n. 19) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma del presente articolo.

(3) Aggiunge un periodo al comma 6 dell'art. 55, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(4) Vedi, anche, l'art. 39, comma 14-decies, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 2

Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici.

1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi»;

b) ... (5).

(5) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 28, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

Art. 3

Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione.

[1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato] (6).

(6) Articolo abrogato dal comma 24-septies dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

Art. 4

Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilità.

1. ... (7).

(7) Sostituisce il numero 1), al comma 1 dell'art. 60 del testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 5

Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264, D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 265, D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 459, e D.Lgs. 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 6

Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138 (8).

(8) Comma così modificato dal comma 6 dell'art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186.

Art. 7

Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

Art. 8

Fondo di perequazione.

1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.
4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.
5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.

Art. 9

Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi (9) dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

(9) Per la proroga del termine vedi l'art. 10-bis, D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore.

1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

- a) beni culturali e ambientali (10);
- b) cinematografia (11);
- c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo (12);
- d) sport;
- e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;
- b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;
- c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;
- d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare (13);
- e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei

componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati (14).

4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore (15).

(10) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(11) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32.

(12) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33.

(13) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 e il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

(14) Comma così sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 18 febbraio 2003, n. 24, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma così modificato dall'art. 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51 (Gazz. Uff. 28 febbraio 2006, n. 49, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 11

Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure.

1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del 1999

2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini (16).

3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988 (17).

4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della funzione pubblica.

5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge è mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.

6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che li assegna in conformità delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle

competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(16) Per l'abrogazione del presente comma vedi il comma 22-bis dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181, aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(17) Comma così modificato dall'art. 5-quater, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Art. 12

Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.

1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 13

Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale (18).

(18) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo vedi il D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226.

Art. 14

Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura.

1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ... (19);

b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

c) ... (20);

d) ... (21);

e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «scientifica» sono inserite le seguenti: «nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti»;

f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: «ed un rappresentante della categoria dei sementieri» sono sostituite dalle seguenti: «, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori»;

g) ... (22).

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

(19) Sostituisce la lettera c) al comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.

(20) Sostituisce il comma 4 dell'art. 4, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.

(21) Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1 dell'art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.

(22) Aggiunge il comma 3-bis all'art. 14, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454.

D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173.
Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137

(1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 luglio 2003, n. 161.

(2) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 24 luglio 2003, n. 36.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2002, n. 112;

Visto l'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, che prevede la possibilità di emanare uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 17 gennaio 2003;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 1:

a) alla lettera a), dopo le parole: «gestione del debito pubblico», sono inserite le seguenti: «; alla valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato»; prima delle parole «alla gestione di partecipazioni» è soppressa la congiunzione «e»; in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «alla monetazione; alla prevenzione delle frodi sui mezzi di pagamento diversi dalla moneta e dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ferme restando le competenze del Ministero dell'interno in materia;»;

b) alla lettera b), in fine, dopo la parola: «ordinamento», sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile effettuati, ai sensi della normativa vigente, dagli Uffici centrali del bilancio costituiti presso i Ministeri e dalle ragionerie provinciali dello Stato;»;

c) alla lettera d) sono soppresse le parole: «patrimonio dello Stato,»;

d) ... (3);

2) ... (4);

b) all'articolo 25:

1) ... (5);

2) ... (6);

c) all'articolo 59, comma 2, le parole: «stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione», sono sostituite dalle seguenti: «stipulano una convenzione triennale, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario»;

d) le parole: «comitato direttivo» negli articoli dal 64 al 72 sono sostituite dalle seguenti: «comitato di gestione»;

e) all'articolo 60:

1) ... (7);

2) al comma 3 dopo le parole: «sui risultati» sono inserite le seguenti: «e quanto previsto dal comma 2»;

f) ... (8);

g) all'articolo 62:

1) al comma 1 dopo le parole: «di altre agenzie,» sono inserite le seguenti: «amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo,»;

2) al comma 2, dopo le parole: «entrate erariali o locali», sono inserite le seguenti: «, entrate anche di natura extratributaria,»; dopo le parole: «con gli enti impositori», sono aggiunte le seguenti: «o con gli enti creditori»;

h) all'articolo 63, comma 1, dopo le parole: «sui consumi,» sono inserite le seguenti: «escluse quelle sui tabacchi lavorati,»;

i) all'articolo 65:

1) ... (9);

2) ... (10);

l) ... (11);

m) all'articolo 67:

1) al comma 2 le parole: «cinque anni», sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»; sono soppresse le parole: «o pubblica»;

2) ... (12);

3) al secondo periodo del comma 4 la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «tre»;

n) ... (13);

o) all'articolo 74, comma 4, le parole: «dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto legislativo disciplina, in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4 disciplina».

(3) Sostituisce la lettera e) al comma 1 dell'art. 24, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(4) Aggiunge il comma 1-bis all'art. 24, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(5) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 25, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(6) Sostituisce il comma 2 dell'art. 25, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(7) Sostituisce il comma 2 dell'art. 60, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(8) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 61, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

(9) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 65, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

- (10) Aggiunge il comma 2-bis all'art. 65, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
- (11) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 66, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
- (12) Sostituisce il comma 3 dell'art. 67, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.
- (13) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 73, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 2

Revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi collegiali.

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'economia e delle finanze, anche a seguito di quanto disposto dall'articolo 1 del presente decreto, nonché dall'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

b) al riordino degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato in relazione alle più complesse ed onerose funzioni derivanti dalla nuova articolazione strutturale dei Ministeri di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché all'esigenza di uniformare, unitamente all'ampliamento delle basi conoscitive, le attività di previsione, gestione, controllo e monitoraggio dei flussi di finanza pubblica;

c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione istituiti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da rendere operanti, ove ne sussista l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento o presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa, anche attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in rapporti di lavoro o di consulenza. La predetta trasformazione può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici. Nell'attuazione del presente comma si provvede alla soppressione della Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, nonché degli organismi inutili;

d) al riordino del Servizio consultivo ed ispettivo tributario per adeguarne, in particolare, anche attraverso opportune semplificazioni, struttura organizzativa e modalità di funzionamento ai nuovi compiti assegnati al Servizio, con riferimento alle competenze del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) alla razionalizzazione dell'attività ispettiva e delle relative strutture, assicurando che i servizi ispettivi del Ministero già esistenti svolgano i loro compiti nelle materie di competenza del Dipartimento dal quale dipendono (14).

(14) Vedi, anche, il D.M. 18 maggio 2005.

Art. 3

Disposizioni transitorie e finali.

1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica ed in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 2:

a) il Ministro dell'economia e delle finanze può procedere al conferimento di incarichi di consulenza, con le modalità previste dalla normativa vigente, a soggetti di comprovata professionalità estranei all'amministrazione, su materie di competenza dei Dipartimenti, con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario, da individuare con decreto ministeriale. La predetta indisponibilità può avere ad oggetto un numero di posti di livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero, a quindici;

b) gli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale generale. Sono contestualmente soppressi gli Uffici centrali del bilancio costituiti sulla base del precedente ordinamento, gli Uffici centrali di ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e presso l'Istituto Superiore di sanità e l'Istituto Superiore per la previdenza e la sicurezza sul lavoro, le cui competenze sono trasferite, rispettivamente, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri ed all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, nonché l'Ufficio di ragioneria presso il Magistrato per il Po, le cui funzioni residue sono esercitate dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Parma. I dipartimenti provinciali indicati al comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni, si configurano come uffici di livello dirigenziale non generale. Resta fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale generale del Ministero. Resta parimenti fermo il numero complessivo dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero;

c) le funzioni della soppressa Commissione tecnica per la spesa pubblica continuano ad essere svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze, che può avvalersi della struttura di supporto dell'Alta Commissione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

d) il Comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario è integrato dai capi dei dipartimenti del Ministero e dai direttori delle Agenzie fiscali (15). La partecipazione alle riunioni dello stesso è gratuita per tutti i componenti. La durata massima dell'incarico di esperto, rinnovabile per non più di una volta, è stabilita in tre anni. Il direttore è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra gli esperti del Servizio e dura in carica fino ad un massimo di tre anni. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, cura l'esatta esecuzione degli studi affidati agli esperti e vigila sulla conservazione, agli atti del Servizio, degli elaborati degli esperti. Tali elaborati sono atti riservati, salvo che il Ministro non ne autorizzi la pubblicazione. Ad essi possono comunque accedere il Ministro, i capi dei Dipartimenti del Ministero, il Comandante generale della Guardia di finanza ed i direttori delle Agenzie fiscali. Ferma restando la disciplina relativa agli esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, si applicano agli esperti del Servizio le disposizioni di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il numero massimo di unità di personale addetto al Servizio è ridotto da duecento a cento. In sede di prima applicazione della presente lettera:

1) per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, il termine di tre anni decorre dalla predetta data, salvo che il termine originario dell'incarico non scada anticipatamente;

2) per gli incarichi in corso non può essere disposto il rinnovo se abbiano avuto durata superiore a sei anni;

3) il direttore del Servizio da ultimo nominato continua a svolgere le sue funzioni sino alla data di nomina del nuovo direttore, da effettuare entro sei mesi;

4) con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi, sono approvate le nuove norme di funzionamento del Servizio;

e) i membri di diritto del comitato di coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario costituiscono il Comitato di indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze. La partecipazione al predetto Comitato di indirizzo è gratuita (16);

f) della Commissione consultiva per la riscossione, operante presso l'Agenzia delle entrate, fa parte il Comandante generale della Guardia di finanza o, in sua sostituzione, un ufficiale generale di tale Corpo (17);

g) è istituita, presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in sostituzione degli organismi e delle commissioni che esercitano compiti analoghi, una Commissione per la trasparenza dei giochi, con il compito di vigilare sulla regolarità dell'esercizio dei giochi, di esprimere pareri su questioni giuridiche attinenti alla materia, anche in ordine alla risoluzione in via amministrativa, nei casi previsti dalla legge, delle relative contestazioni, nonché di esprimere pareri sulle modifiche normative concernenti la materia. Le risorse finanziarie utilizzate per gli organismi e le commissioni soppressi ai sensi della presente lettera nonché quelle derivanti dall'applicazione del secondo periodo della lettera d) del presente comma sono destinate al funzionamento della predetta commissione per la trasparenza dei giochi nonché all'applicazione di quanto previsto dalla lettera f) del presente comma in ordine alla Commissione consultiva per la riscossione. I compensi in favore dei componenti delle predette commissioni sono determinati, tenendo conto di quanto previsto dal periodo precedente, con decreto ministeriale (18).

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto legislativo, ferma restando l'applicabilità ai direttori delle Agenzie fiscali dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 luglio 2002, n. 145, il termine di durata triennale dell'incarico dei direttori e dei collegi dei revisori dei conti delle Agenzie decorre dalla data in cui le Agenzie sono state rese operative. I comitati direttivi delle Agenzie fiscali continuano ad operare sino alla costituzione dei comitati di gestione, da effettuare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», sono aggiunte le seguenti: «e, per il comparto delle Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime».

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'approvazione del nuovo statuto dell'Agenzia del demanio. Entro sessanta giorni dall'approvazione dello statuto il comitato di gestione delibera, ai sensi degli articoli 70, comma 2, e 71, comma 3, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, i nuovi regolamenti di

contabilità e di amministrazione, da approvare con le modalità previste dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si applicano al personale dell'Agenzia del demanio fino alla stipulazione del relativo contratto collettivo di lavoro, da riferire ad uno specifico settore individuato nello statuto. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo il personale in servizio presso l'Agenzia del demanio può optare per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra pubblica amministrazione. In tale caso, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il personale che esercita la predetta opzione è assegnato ad altra Agenzia fiscale o ad altra pubblica amministrazione (19).

5-bis. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui è iscritto il personale assunto successivamente a detta data (20).

6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(15) Per la soppressione del comitato di cui alla presente lettera vedi il comma 17 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(16) Per la soppressione dei comitati di cui alla presente lettera vedi il comma 17 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(17) Per la soppressione della commissione di cui alla presente lettera vedi il comma 17 dell'art. 1, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(18) Vedi, anche, il D.P.R. 15 dicembre 2003, n. 385.

(19) Vedi, anche, l'art. 30, comma 2-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(20) Comma aggiunto dall'art. 30, comma 2-bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)
(art. 1, co. 93)

(1) (2) (3)

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.

(2) La presente legge era stata modificata, con l'aggiunta dell'art. 1, comma 119-bis, dall'art. 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 163, non convertito in legge.

(3) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- E.N.P.A.L.S., Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo: Circ. 4 marzo 2005, n. 3;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 13 gennaio 2005;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Nota 1 luglio 2005, n. 25; Circ. 6 luglio 2005, n. 27;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Circ. 3 marzo 2005, n. PC/20/CV;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 31 gennaio 2005, n. 17; Msg. 15 febbraio 2005, n. 5369; Circ. 16 febbraio 2005, n. 30; Circ. 3 marzo 2005, n. 37; Circ. 6 maggio 2005, n. 64; Msg. 24 maggio 2005, n. 20058; Circ. 16 giugno 2005, n. 77; Msg. 8 luglio 2005, n. 25558;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Nota 30 dicembre 2004, n. 4015/ACVCT/V; Circ. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 10 gennaio 2005, n. 6/E; Nota 14 gennaio 2005, n. 142/V/AGT; Circ. 3 febbraio 2005, n. 7/D; Circ. 8 febbraio 2005, n. 4; Circ. 9 febbraio 2005, n. 1/COA/ADI/2005; Circ. 10 febbraio 2005, n. 2/T; Circ. 11 febbraio 2005, n. 5; Circ. 23 febbraio 2005, n. 3/2005; Circ. 21 marzo 2005, n. 11; Circ. 7 aprile 2005, n. 13; Circ. 22 aprile 2005, n. 16/E; Circ. 28 giugno 2005;

- Ministero dell'interno: Circ. 17 febbraio 2005, n. F.L.3/2005; Circ. 14 marzo 2005, n. F.L.7/2005;

- Ministero della giustizia: Nota 23 febbraio 2005, n. 1/2534//44/U-05;

- Ministero delle attività produttive: Lett.Circ. 31 marzo 2005, n. 2600.

Art. 1

(omissis)

93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali e dei servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti, finché non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98 (63).

(63) Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi il comma 1-novies dell'art. 5, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e l'art. 3, comma 6, D.L. 31 maggio 2005, n. 90. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il D.P.C.M. 15 febbraio 2006 e, per gli enti locali, il D.P.C.M. 15 febbraio 2006. Per la rideterminazione della dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti vedi il D.P.C.C. 28 aprile 2005. Per la rideterminazione della pianta organica del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, vedi il D.P.C.S. 26 maggio 2005 e il Decr. 8 maggio 2006. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, dei professori e ricercatori, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale civile del Ministero della difesa, vedi il D.P.C.M. 22 luglio 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente, alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze del Ministero degli affari esteri, vedi il D.P.C.M. 15 settembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali vedi il D.P.C.M. 5 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni

organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica vedi il D.P.C.M. 6 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca vedi il D.P.C.M. 12 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali vedi il D.P.C.M. 12 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio vedi il D.P.C.M. 14 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attività produttive vedi il D.P.C.M. 20 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia vedi il D.P.C.M. 27 ottobre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche dell'Amministrazione degli archivi notarili del Ministero della giustizia, vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali, con riferimento alle singole strutture, dell'Avvocatura generale dello Stato vedi il D.P.C.M. 14 novembre 2005. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vedi il D.P.C.M. 8 febbraio 2006. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, vedi il D.P.C.M. 8 febbraio 2006. Per la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, vedi il D.P.C.M. 28 febbraio 2006.

(omissis)

D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv. con mod., Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 2)

(1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazz. Uff. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(omissis)

Art. 2

Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza.

1. All'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonché dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,».

2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'economia sommersa, nonché le attività connesse al controllo, alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, è autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per l'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito del contingente massimo consentito ai sensi del precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione dell'economia e delle finanze, nonché all'incremento di organico ed alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le modalità, anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di ricorrere alla mobilità. In relazione al maggior impegno derivante dall'attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilità di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate è autorizzata, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere

ad assunzioni di personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il 2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro per l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche, l'Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10 ottobre 1989, n. 349. , nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel 2006 e 10 milioni di euro nel 2007 (6).

4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti gli uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di sdoganamento.

4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono inserite le seguenti: «da 100 euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa»;

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» (7).

4-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di potenziare l'attività della SIMEST S.p.a. a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in gestione alla società stessa propri fondi rotativi con finalità di venture capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un massimo del quarantanove per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio della SIMEST S.p.a.» (8).

4-quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. è composto da undici membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attività produttive, compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono effettuate dall'assemblea" (9).

4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinnovato il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e viene adeguato lo statuto della società (10).

5. Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le stesse si intendono positivamente acquisite.

6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza, fermo restando l'espletamento delle ordinarie attività ispettive nell'ambito delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire il controllo dei prezzi.

7. Per le finalità di cui al comma 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali e all'immigrazione clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per l'anno 2005 (11).

8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «o dell'articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».

9. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» (12).

10. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.»;

b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione,» sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,».

10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, hanno facoltà, a

partire dal 1° febbraio 2006, di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tramite le procedure telematiche, direttamente ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato (13).

11. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici,».

12. Il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è abrogato.

13. Il comma 5 dell'articolo 6 del D.M. 14 dicembre 2001, n. 454 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, è sostituito dal seguente:

«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 2219 del codice civile, è detenuto dal titolare unitamente ai documenti fiscali a corredo ed è dallo stesso custodito per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione.».

14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: «concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni ed ai progettisti dell'opera;», sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; immatricolazione e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi» (14);

b) nell'articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l'utenza» sono aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;

c) nell'articolo 7, sesto comma:

1) dopo la parola: «effettui» sono inserite le seguenti: «, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,»;

2) dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro» (15).

c-bis) nell'articolo 7, undicesimo comma:

1) le parole: «di cui ai commi dal primo all'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le rilevazioni e le evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni» (16).

d) nell'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale», sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma» (17).

14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006 (18).

14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione (19).

14-quater. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole: «nei cinque precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro precedenti» (20).

14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (21).

14-sexies. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro il 30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque entro il 20 dicembre 2005» (22).

14-septies. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, indipendentemente dalle risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge» (23).

(6) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(7) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(8) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(9) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(11) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(13) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

(14) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.

- (15) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- (16) Lettera aggiunta dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- (17) Lettera così modificata dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- (18) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- (19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- (20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- (21) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- (22) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- (23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248.
- (omissis)

D.P.C.M. 8 febbraio 2006.
Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno

(1)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2006, n. 109.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visti i decreti del Ministro dell'interno 27 marzo 2000 e 6 febbraio 2001, con i quali, a seguito dei mutati ordinamenti professionali del personale civile del Ministero dell'interno e di quello appartenente al comparto Ministeri, è stata articolata e rimodulata la dotazione organica del personale contrattualizzato, compresa l'area della dirigenza, dell'Amministrazione civile dell'interno, per un totale complessivo di 26.175 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, con il quale, in considerazione delle disposizioni recate dall'art. 130, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in ordine al conferimento alle regioni delle funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, sono stati, tra l'altro, determinati, ai sensi dell'art. 4 e della tabella 3 allegata, i contingenti di personale, appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da trasferire alle regioni a statuto ordinario ed alle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, per un complessivo di 557 unità;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui art. 10, commi 3 e 3-ter, prevede che siano trasferiti al Ministero dell'interno, con le relative risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei Commissari di Governo nelle regioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 settembre 2001, 13 gennaio 2003 e 8 settembre 2003, i decreti ministeriali 28 settembre 2001 e 14 giugno 2004 rispettivamente del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'interno, nonché i decreti del Commissario del Governo per la provincia di Bolzano datati 29 novembre 2004 e 28 gennaio 2005, con i quali è stato trasferito nei ruoli del Ministero dell'interno, il personale dei ruoli dei Commissariati del Governo nelle regioni, compreso quello appartenente alla qualifica dirigenziale di seconda fascia evidenziato nella nota n. 28550 del 23 giugno 2004 del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la proposta formulata dal Ministro dell'interno con nota n. OM.6161.Bis-1120 del 28 aprile 2005 e relazione tecnica allegata, come integrata e modificata con nota n. OM.6161.Bis/3-1908 del 3 agosto 2005, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93, della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso che per l'Amministrazione civile dell'interno, la dotazione organica complessiva del personale contrattualizzato vigente alla data del 1° gennaio 2005, come individuata in esecuzione dei numerosi provvedimenti in materia di organici sopra menzionati, è costituita dai seguenti contingenti di personale delle qualifiche dirigenziali, distinti in n. 4 dirigenti di prima fascia e n. 199 dirigenti di seconda fascia e del personale appartenente alle diverse posizioni delle aree funzionali A, B e C e, specificatamente, da n. 1.131 unità nella posizione economica C3, n. 1.872 nella posizione economica C2, n. 6.678 nella posizione economica C1, n. 6.056 nella posizione economica B3, n. 3.911 nella posizione economica B2, n. 4.546 nella posizione economica B1 e n. 1.361 nella posizione economica A1, per un totale complessivo di n. 25.758 unità;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno, come prospettata dal Ministro dell'interno, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con la conseguente diminuzione di 1.651 unità rispetto alla consistenza organica preesistente;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale contrattualizzato della predetta Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto che sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con foglio n. ACG/184/FP/1017 del 20 gennaio 2006 dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro dell'interno con la nota sopra citata ed in considerazione degli ulteriori elementi forniti in merito dal Ministero dell'interno con nota n. OM.6161-bis/3-2670 del 30 novembre 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1

Le dotazioni organiche complessive delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, il Ministro dell'interno, con propri successivi decreti, effettuerà la ripartizione del contingente di personale come sopra rideterminato, nei singoli profili professionali e nell'ambito delle strutture in cui si articola l'Amministrazione, dandone tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Tabella A

Ministero dell'interno		
Dotazione organica complessiva del personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile		
	Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche	Dotazione organica
Dirigenti		
Dirigente 1° fascia		4
Dirigente 2° fascia		219
	Totale	223
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	1.256
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	2.000
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	6.620
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	5.963
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	3.230
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	4.015
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	800
	Totale complessivo	24.107

D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv., con mod., Legge 17 luglio 2006, n. 233.
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri

(1) (2)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 2006, n. 114.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 17 luglio 2006, n. 233.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere al riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri in relazione al nuovo assetto strutturale del Governo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero del commercio internazionale;

8) Ministero delle comunicazioni;

- 9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- 10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- 11) Ministero delle infrastrutture;
- 12) Ministero dei trasporti;
- 13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- 14) Ministero della salute;
- 15) Ministero della pubblica istruzione;
- 16) Ministero dell'università e della ricerca;
- 17) Ministero per i beni e le attività culturali;
- 18) Ministero della solidarietà sociale.» (3).

2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti altresì alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l'Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (4).

2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: «programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione» (5).

2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: «secondo il principio di» fino a: «politica industriale» sono sostituite dalle seguenti: «, ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale» (6).

2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, il decimo comma è sostituito dal seguente: «Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri» (7).

2-quinq. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato (8).

3. È istituito il Ministero del commercio internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle attività produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a), e comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla lettera a), le competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (9).

4. È istituito il Ministero delle infrastrutture. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «; integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse (10).

6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l'esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64, e al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. E Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù (11).

7. È istituito il Ministero della pubblica istruzione. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508 (12).

8. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dall'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (13).

8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale (14).

9. Le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, rientrano nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (15).

9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l'uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5, e dell'articolo 6. È abrogato, altresì, il comma 227 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede, alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall'incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007 (16).

9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: «, ivi compresi la registrazione a livello internazionale» fino a: «specialità tradizionali garantite» sono soppresse (17).

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente (18).

10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi, anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008 (19).

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all'individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis (20).

11. La denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero delle politiche agricole e forestali» (21).

12. La denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni già conferite a tale Dicastero, nonché a quelle di cui al comma 2, fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis (22).

13. La denominazione «Ministero del commercio internazionale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive» in relazione alle funzioni di cui al comma 3.

13-bis. La denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» (23).

14. La denominazione «Ministero delle infrastrutture» sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 4.

15. La denominazione «Ministero dei trasporti» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» in relazione alle funzioni di cui al comma 5.

16. La denominazione «Ministero della pubblica istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 7 (24).

17. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui al comma 8.

18. La denominazione «Ministero della solidarietà sociale» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» in relazione alle funzioni

di cui al comma 6. Per quanto concerne tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione esistente è sostituita, ad ogni effetto e ovunque presente, dalla denominazione «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l'iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia. La Presidenza del Consiglio dei Ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l'Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (25).

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri; il Ministro dello sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa (26).

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Ministero si articola in dipartimenti;

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: «di cui all'articolo 53»;

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis) turismo» (27).

19-quater. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo (28).

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983 (29).

20. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

«b) italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;».

21. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dopo le parole: «Ministro per gli affari regionali» sono inserite le seguenti: «nella materia di rispettiva competenza».

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L'utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; .

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (30).

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all'articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. L'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione opera in posizione di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova conseguentemente applicazione l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il capo del dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell'Unità si utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri relative all'esercizio delle funzioni di cui al presente comma e alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è abrogato l'articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137 (31).

22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri» (32).

23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma (33).

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 19-quater (34).

24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, dopo le parole: «i singoli Ministri» sono inserite le seguenti: «, anche senza portafoglio,».

24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro» (35).

24-ter. Il termine di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006 (36).

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste (37).

24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l'attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice

Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell'ufficio di gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero (38).

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi (39).

24-septies. È abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (40).

24-octies. All'articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «, di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero» (41).

24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: «, ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale» sono soppresse (42).

25. Le modalità di attuazione del presente decreto devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziare in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (43).

25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell'amministrazione di destinazione che si rifletta in maggiori oneri per il bilancio dello Stato (44).

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorso trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati (45).

25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto (46).

25-quinquies. All'onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007, mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (47).

25-sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (48).

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(4) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(5) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(6) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(7) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(8) Gli attuali commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies così sostituiscono l'originario comma 2 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(9) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(10) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(11) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(12) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(13) Comma così modificato prima dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(14) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233 e poi così modificato dal comma 137 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(15) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(16) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

(17) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

- (18) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.P.C.M. 14 luglio 2006.
- (19) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (20) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (21) Comma così sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (22) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (23) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (24) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (25) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (26) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (27) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (28) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 98 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (29) Gli attuali commi 19, 19-bis, 19-ter, 19-quater e 19-quinquies così sostituiscono l'originario comma 19 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (30) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (31) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233. Successivamente il presente comma è stato così modificato dal comma 156 dell'art. 2, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato dalla relativa legge di conversione.
- (32) Gli attuali commi 22, 22-bis e 22-ter così sostituiscono l'originario comma 22 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (33) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (34) Gli attuali commi 23 e 23-bis così sostituiscono l'originario comma 23 ai sensi di quanto disposto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (35) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

- (36) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (37) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (38) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (39) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (40) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (41) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (42) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (43) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (44) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (45) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (46) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (47) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.
- (48) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 luglio 2006, n. 233.

Art. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

[1] D.L. 18 maggio 2006, n. 181, *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*, conv. con mod. dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

[2] È fatta salva la riduzione degli organici prevista dall'art. 1, co. 93, della legge finanziaria 2005 (L. 30 dicembre 2004, n. 311).

[3] Con riferimento alla composizione del CIPE, il co. 2-*quater* dell'art. 1 del D.L. 181/2006 ha novellato l'art. 16 della L. 48/1967, relativo alla istituzione del Comitato, prevedendo che alle riunioni del CIPE partecipi, con le funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, anziché del Ministero dell'economia. La norma prevede inoltre che tale sottosegretario sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

[4] L. 17 maggio 1999 n. 144, *Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali*. Le attività istituzionali dell'UTFP sono state definite dall'articolo 3 della delibera CIPE 9 giugno 1999, n. 80, recante il "Regolamento istitutivo dell'Unità tecnica Finanza di Progetto". Recentemente è intervenuto il D.M. 23 maggio 2003, n. 162 recante *Regolamento concernente la riorganizzazione dell'Unità tecnica finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190*, pubblicato nella G.U. 8 luglio 2003, n. 156.

[5] D.L. 23 giugno 1995 n. 244, *Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse*, conv. con modif. dalla L. 8 agosto 1995, n. 341.

[6] D.Lgs. 5 dicembre 1997 n. 430, *Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94* (art. 5).

[7] D.P.R. 9 febbraio 1999 n. 61, *Regolamento recante norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Cabina di regia nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430* (art. 6).